

MICHELE FARAGUNA

*Università degli Studi di Milano*

ORCID: 0000-0002-6202-6543

*michele.faraguna@unimi.it*

## **Atene, gli alleati e l'impero: *symbolai* e *symbola* tra V e IV secolo a.C.**

### **Athens, the allies and the empire: *symbolai* and *symbola* between the fifth and fourth centuries BCE**

#### *Abstract*

The aim of this article is to focus on chs. 2 and 4 of Philippe Gauthier's *Symbola* and assess to what extent his main argument - underlining the difference between fifth-century «commercial» (and procedural) *symbolai* and fourth-century «judicial» (and substantive) *symbola* - is still valid. The starting point is that *symbolai* were themselves part of a wider picture including political charges arising in allied *poleis* tried by the Athenian courts and «administrative» cases also adjudicated in Athens. In the first part of the article, it is argued that the boundaries between *symbolai* and *symbola* were more blurred than Gauthier assumed. Trials *apo symbolōn*, when attested in fifth century Athenian decrees, clearly do not only concern commercial cases. The term *symbolaion*, in particular, has a broader (and more technical) meaning than «affaire», «rapport d'affaire» (Gauthier) or «contract», and can be shown to refer to obligations both *ex delicto* and *ex contractu*. *Symbolai*, in other words, covered legal cases concerning persons and property. The second part of the article focuses on some important perspectives suggested by Gauthier's book with regard to the Athenian empire and Athens' relations with her allies. It is maintained that the Delian league was also an economic system which entailed, right from its establishment, the creation of a network of interstate agreements that made free and safe circulation of persons and goods possible.

L'obiettivo di questo articolo è quello di concentrarsi sui capitoli 2 e 4 dei *Symbola* di Philippe Gauthier e valutare fino a che punto la sua argomentazione principale, che sottolinea la differenza tra le *symbolai* «commerciali» (e procedurali) del V

secolo e i *symbola* «giudiziari» (e sostanziali) del IV secolo, sia ancora valida. Il punto di partenza è che le *symbolai* si iscrivevano in un quadro giudiziario più ampio che comprendeva, accanto ad esse, accuse di natura politica sorte nelle *poleis* alleate e giudicate dai tribunali ateniesi e «processi» di natura amministrativa anch'essi giudicati ad Atene. Nella prima parte dell'articolo si sostiene che i confini tra *symbolai* e *symbola* erano più labili di quanto ipotizzato da Gauthier. I processi *apo sumbolōn*, quando sono attestati nei decreti ateniesi del V secolo, chiaramente non riguardano solo casi commerciali. Il termine *symbolaion*, in particolare, ha un significato più ampio (e più tecnico) di «affaire», «rapport d'affaire» (Gauthier) o «contract», e si può dimostrare che si riferisce a obbligazioni sia *ex delicto* che *ex contractu*. Le *symbolai*, in altre parole, coprivano casi legali riguardanti persone e beni. La seconda parte dell'articolo si concentra su alcune importanti prospettive suggerite dal libro di Gauthier per quanto riguarda l'impero ateniese e le relazioni di Atene con i suoi alleati. Si sostiene che la Lega delio-attica fosse anche un sistema economico che comportava, sin dalla sua fondazione, la creazione di una rete di accordi interstatali che rendevano possibile la libera e sicura circolazione di persone e merci.

*Keywords:* Ancient Greek law, Athens, interstate agreements, trade, Delian league

*Parole chiave:* diritto greco antico, Atene, accordi interstatali, commercio, lega delio-attica

§ 1. Nello scritto della *Costituzione degli Ateniesi*, in una sezione introdotta dalla rubrica *περὶ τῶν συμμάχων*, il «Vecchio Oligarca» stigmatizza l'attivismo del *dēmos* ateniese nel perseguire nelle loro *poleis* (ἐκπλέοντες συκοφαντοῦσιν) i «ricchi» e i «buoni» delle città alleate, così da «privarli dei diritti politici, confiscare i loro beni, esiliarli e condannarli a morte» (χρηστοῦς ἀτιμοῦσι καὶ χρήματα ἀφαιροῦνται καὶ ἐξελάνονται καὶ ἀποκτείνουσι) in processi che li costringevano a recarsi ad Atene (τοῦς συμμάχους ἀναγκάζουσι πλεῖν ἐπὶ δίκας Ἀθήναζε) e a essere giudicati nei tribunali della città. Sarebbe stato in questo modo ironicamente possibile per gli Ateniesi «amministrare le città alleate» – si intende innanzitutto sul piano politico – «standosene seduti a casa» (οἴκοι καθήμενοι...διοικοῦσι τὰς πόλεις τὰς συμμαχίδας) (Xen. [*Ath. Pol.*]1.14 e 16)<sup>1</sup>. Come è noto, tale quadro trova un puntuale, più dettagliato, riscontro, circa un ventennio prima, nel decreto ateniese per Calcide, dove, nell'emendamento di Archestrato, viene specificato che nell'*iter* dei processi conseguenti a εὔθυνα

<sup>1</sup> Si veda il commento al passo di Marr, Rhodes 2008, 84-92.

(evidentemente di magistrati locali)<sup>2</sup> che potevano portare all'esilio, alla condanna a morte o all'*atimia* era prevista, in seconda istanza, l'ἔφεσις ad Atene, al tribunale dei tesmoteti, «secondo il decreto del *dēmos*» (*IG I<sup>3</sup> 40* = OR 131, ll. 71-76: τὰς δὲ εὐθύνας Χαλκιδεῦσι κατὰ σφῶν αὐτῶν ἔναί ἐν Χαλκίδι καθάπερ Ἀθένεσιν Ἀθηναίους πλὴν φυγῆς καὶ θάνατο καὶ ἀτιμίας. περὶ δὲ τοῦτον ἔφεσιν ἔναί Ἀθέναζε ἐς τὴν ἐλῖαιαν τὴν τῶν θεσμοθετῶν κατὰ τὸ φσέρισμα τὸ δέμο)<sup>3</sup>.

Se è vero che tali pesanti forme di interferenza politica a danno dell'autonomia degli alleati hanno consentito di parlare di un «imperialismo giudiziario» esercitato da Atene<sup>4</sup>, risultano opportune a questo proposito alcune osservazioni. La prima è che le sue modalità appaiono illuminate dalla documentazione antica in maniera per lo più discontinua e con ampie zone d'ombra<sup>5</sup>. Nella proposta di Arcestrato resta ad esempio incerto se il «de-

<sup>2</sup> Seguo qui OR, 175 e 179 nell'interpretare εὐθυναί in senso restrittivo con riferimento al rendiconto dei magistrati, conformemente al ricorrente uso «tecnico» del termine nelle iscrizioni. Gauthier 1972, 196 con nt. 57, senza entrare nel merito, seguiva de Ste. Croix 1961, 271, nell'attribuire al termine un significato evidentemente più ampio e riteneva che «[c]es transferts s'expliquent très simplement par la nécessité où se trouvent les Athéniens de protéger leurs partisans dans les cités de l'Empire; les menaces qui pèsent sur ceux-ci s'en trouvent peut-être atténués». Sulle *euthynai* ad Atene nel V secolo cfr. Scafuro 2014; Boffo, Faraguna 2021, 239-45. Vd. anche sotto nt. 5.

<sup>3</sup> Cfr. anche *IG I<sup>3</sup> 96*, ll. 6-8 (412/1 a.C.), dove, in un decreto riguardante Samo, ritorna la menzione di una giurisdizione ateniese con riferimento a pene quali la condanna a morte, l'esilio e la confisca dei beni. Per la data di tale decreto cfr. Shipley 1987, 124-29, che lo ricollega agli eventi narrati da Thuc. 8.21 e 73.2 (412 a.C.); vd. a questo proposito Ostwald 1993; Hornblower 2008, 808-9; Brock 2009, 154-55.

<sup>4</sup> Diversamente, Forsdyke 2005, 210-23, ritiene che con il decreto per Calcide gli Ateniesi, «far from treating the Chalcidians as defeated rebels, were in fact extending to them certain privileges intimately tied to their concept of citizenship» (221) e che, in ultima analisi, nel quadro di questa «policy of moderation» (223), «[t]he Chalcis decree confirms not only Athenian power but also Athenian values. The decree sends a message to citizens and non-citizens alike of both Athens and Chalcis that Athens is guided by justice in its dealings with its allies» (222). Sui rapporti tra Atene e le città dell'Eubea nel V secolo vd. in generale Cau 2015 (con particolare attenzione all'aspetto dell'ἐπιγαμία).

<sup>5</sup> L'obbligo di deferimento al giudizio dei tribunali ateniesi per cause, di diversa natura, che coinvolgevano gli alleati della lega delio-attica è attestato dai seguenti documenti: (1) Antiph. 5.47 (ca. 420-417 a.C.): νῦν δὲ αὐτοὶ καταγόντες τὸν θάνατον τοῦ ἀνδρὸς ἀπεκτείνετε· ὃ οὐδὲ πόλει ἕξεστιν ἄνευ Ἀθηναίων οὐδένα θανάτω ζῆμιῶσαι, «ora invece voi stessi avete condannato a morte e ucciso lo schiavo, mentre neppure ad una città (alleata) è consentito condannare a morte qualcuno senza il consenso degli

creto del *dēmos*» che viene in esso menzionato vada identificato con un provvedimento di carattere generale, «a specific general provision» nelle parole di de Ste. Croix, concernente la giurisdizione nell'impero<sup>6</sup> o con

---

Ateniesi») (omicidio di un Ateniese e, più generalmente, tutti i casi per i quali era prevista la pena di morte; cfr. Meiggs 1972, 225-26; Gagarin 1989, 73-77; OR, 179, secondo cui vi sarebbe stata un'evoluzione tra il decreto relativo a Calcide, in cui il giudizio dell'Eliea diveniva obbligatorio soltanto nel caso di magistrati messi sotto accusa, e una successiva norma che avrebbe agito nel senso della generalizzazione, estendendo il ricorso all'uso dei tribunali ateniesi a tutti i casi «politici» («We would have to believe that initially Athens was particularly concerned about the audit being used to condemn officials (presumably because those officials had done Athens' bidding) and only later extended her concern to political use of trials more generally»); (2) Ar. Av. 1046-1052, 1453-1459, con il commento di Dunbar 1998, 388-90, 465-67 (reati contro un magistrato ateniese); (3) *IG I<sup>3</sup>* 19, ll. 7-13, che equiparava l'uccisione, con tutta probabilità, di un *proxenos* di Atene a quella di un cittadino ateniese: si noti tuttavia che l'integrazione delle ll. 11-13 proposta nelle *Inscriptiones Graecae*, dove troviamo nella lacuna γραφὲν Ἀθένεσι ἔ]ναι, non sembra adatta ad un processo per omicidio, per il quale ci aspetteremmo una δίκη φόνου; cfr. Todd 1993, 272-73. Meiggs 1949, 9-10, integra, sulla scorta di Wilhelm, καὶ τὰς τιμορίας ἔ]ναι κατὰ τ[οῦτο καθάπερ Ἀθηναῖο ἀπο]θανόντος. Un discorso a parte meritano (4) i provvedimenti ateniesi riguardanti la *polis* micrasiatica di Eritre. In *IG I<sup>3</sup>* 14 = OR 121 sembra essere fatta una distinzione tra la giurisdizione nei processi per omicidio che rimaneva a Eritre (ll. 29-32) e le questioni concernenti il ritorno in città degli esuli rifugiatisi presso i Medi, o eventuali nuovi esilii, che non potevano essere decise ἄνευ τῶν βολῆς τῶν Ἀθηναίων καὶ τῶ δέμο (ll. 26-29). In *IG I<sup>3</sup>* 15, fr *a*, ll. 27-31, nel quadro di disposizioni che riguardavano controversie giudiziarie tra un cittadino di Eritre e un Ateniese, vengono menzionati i *πρυτανεῖα*, le «cauzioni» versate da attore e convenuto prima del processo (Poll. 8.38: τὰ μὲν πρυτανεῖα ὀπισμένα, ὃ τι ἔδει καταβαλεῖν πρὸ τῆς δίκης τὸν διώκοντα καὶ τὸν διωκόμενον). Potrebbe trattarsi di un indizio a favore del fatto che le cause in questo caso dovevano essere giudicate nei tribunali ateniesi (Moroo 2014, 99-100; cfr. Xen. [*Ath. Pol.*] 1.16, con Scafuro 2015, 369-70, 389). Si assume per lo più che *IG I<sup>3</sup>* 14 e 15, se non appartengono alla stessa stele, si iscrivevano quanto meno nel medesimo contesto di *stasis*. Cfr. anche Scheibelreiter 2013, 301-4. Su base paleografica *IG I<sup>3</sup>* 14 viene per lo più datata a poco prima del 450 a.C., sebbene Moroo 2014 proponga il 435/4; cfr. in proposito S. Lambert, *AIUK* 4.2 (2020) 38. Dalla magra documentazione qui considerata nel suo complesso appare in realtà difficile ricavare delle chiare e ben definite linee evolutive. Sulla giurisdizione nell'impero ateniese vd. in generale Bonner, Smith 1930, 310-17; de Ste. Croix 1961; Meiggs 1972, 220-33; MacDowell 1978, 224-28; Todd 1993, 329-32; Bearzot 2008, 111-20. Il tema risulta pressoché assente da Ma, Papazarkadas, Parker 2009, con l'eccezione del contributo di Liddel 2009, 23-24, dove il problema della giurisdizione nell'impero viene peraltro affrontato in una prospettiva soprattutto storiografica, al fine di evidenziare l'impatto delle iscrizioni negli studi degli ultimi decenni dell'Ottocento.

<sup>6</sup> De Ste. Croix 1961, 269-70, 279-80, con riferimento alla questione del diritto riservato

lo stesso decreto per Calcide, il cui testo principale era forse iscritto su un'altra stele (cfr. anche l. 49: *κατὰ τὰ ἐφσεφισμένα*, che nuovamente, in questo caso a proposito degli ostaggi calcidesi presi da Atene, presuppone precedenti decisioni)<sup>7</sup>. La seconda, e per noi più importante, è che tali casi particolari, che coinvolgevano evidentemente i reati più gravi, devono essere collocati all'interno di un quadro più ampio e variegato, di cui erano parte costitutiva anche quelle azioni giudiziarie, introdotte nell'Eliea dagli *εἰσαγωγεῖς*, riguardanti, come emerge dal decreto di Tudippo, le contestazioni relative alla definizione dell'ammontare del tributo richiesto agli alleati (*IG I<sup>3</sup> 71 = OR 153*, ll. 8-16; cfr. anche *IG I<sup>3</sup> 34 = OR 154*, ll. 31-41, 60-66)<sup>8</sup>, che si svolgevano automaticamente ad Atene, e, accanto a queste, le cause che sorgevano, come esito dei rapporti di interazione tra gli Ateniesi e i cittadini di altre *poleis*, nelle dinamiche della vita quotidiana, e che, regolati da «trattati internazionali» (*συμβολαί*), potevano, secondo gli accordi, essere giudicati anche dai tribunali di altre città.

È importante tenere sullo sfondo questo schema generale tripartito, lucidamente delineato da de Ste. Croix nel suo articolo sulla giurisdizione

---

ad Atene all'esecuzione delle sentenze anche nelle città alleate, suggerito da Ar. Av. 1452-1460. Più in generale cfr. anche Balcer 1978, 119-42; Forsdyke 2005, 223-26: «Several scholars have made the case for the existence of a generalized judicial decree, by which Athens removed power over decisions of death, exile, and disenfranchisement from its subjects and required such cases to be decided in Athenian courts» (tale decreto andrebbe collocato cronologicamente «in the 440s around the time of the Chalcis decree»); Raaflaub 2009, 96: «Certain categories of trials...were taken away from allied courts and transferred to Athenian courts. This required a general regulation, adopted by the Athenian assembly and binding on all allies. Other such general laws are attested (concerning the collection of tribute, the standards of coinage and measures and the protection of *proxenoi*, among others) but their dates are much debated»; cfr. anche 106-7. Poco convinta dell'esistenza di un «decreto giudiziario» è Bearzot 2008, 114-16, che, in maniera condivisibile, mette in evidenza come le «testimonianze non possono confermare...l'esistenza di un "decreto giudiziario", che resta congetturale e i cui contenuti rimangono, in ogni caso, ampiamente incerti».

<sup>7</sup> ML, 43: «*κατὰ τὸ φρέφισμα τὸ δέμο* might refer either to the decree which detailed the main settlement with Chalkis..., or to a general decree concerning jurisdiction in the empire»; Meiggs 1972, 225. OR, 174-75, ritengono improbabile che le disposizioni principali del decreto potessero essere iscritte su un'altra stele giustapposta a quella conservata ma ritengono nondimeno che «[w]hat we have is one of a sequence of decisions about Chalcis, with reference made to earlier decrees (49) as well as to an embassy from Chalcis, and so we see something of the process of Athens' deliberation about its allies, as well as its decisions».

<sup>8</sup> Sugli *eisagōgeis* tra V e IV secolo vd. Harrison 1971, 21.

nell'impero ateniese<sup>9</sup>, perché Philippe Gauthier, che a più riprese nella sua opera si confronta con gli argomenti dello studioso britannico, pur facendo esplicito riferimento ad esso soltanto in modo sporadico, evidentemente lo aveva ben presente<sup>10</sup>. È anzi interessante notare come nel suo *Avant-propos* egli sottolinei di essersi posto di fronte alle questioni giuridiche considerate nel suo saggio *en historien* e di avere studiato la documentazione presa in esame, collocandola nel contesto politico, sociale ed economico, soprattutto allo scopo di fare luce sui rapporti tra le città e gli individui e indagare la natura di tali relazioni<sup>11</sup>. Ciò vale, più in particolare, anche per il tema di cui qui ci occupiamo, sviluppato da Gauthier nei capitoli 2 e 4 del suo libro, che hanno come oggetto la natura di istituzioni quali le *συμβολαί* e i *σύμβολα*, e il loro rapporto in chiave diacronica, perché, per citare almeno in parte la tesi fondamentale riprendendo le stesse parole dell'autore, «l'évolution et même la signification des institutions judiciaires athéniennes me paraissent

<sup>9</sup> De Ste. Croix 1961.

<sup>10</sup> Si veda Gauthier 1972, 174-80, in part. 174-75 con ntt. 4 e 5: nella prima nota, riguardo al tema dell'«imperialismo giudiziario» di Atene, Gauthier, implicitamente sulla stessa linea della posizione espressa da de Ste. Croix 1961, 108 («the Athenian ἀρχή brought about no noticeable difference in the trial of δίκαι ἀπὸ συμβολῶν between Athenians and allies. Athens simply let these lawsuits take their normal course, the course they would have taken had there been no Athenian ἀρχή»), contesta l'approccio «ideologico» tendente a enfatizzarne la dimensione politica e ad ammettere delle differenze nel funzionamento delle *symbolai* «en fonction du 'statut' des cités»; nella seconda egli invece cita effettivamente lo studioso britannico ma con riferimento all'interpretazione di Thuc. 1.77.1, dove, in un passo di controversa interpretazione, gli ambasciatori ateniesi presenti a Sparta sostengono che *ελασσούμενοι γὰρ ἐν ταῖς ξυμβολαίαις πρὸς τοὺς ξυμμάχους δίκαις, καὶ παρ' ἡμῖν αὐτοῖς ἐν τοῖς ὁμοίοις νόμοις ποιήσαντες τὰς κρίσεις, φιλοδικεῖν δοκοῦμεν*. L'esegesi più persuasiva è quella, pur non del tutto lineare nella sua presentazione, di Gomme 1945, 236-44 e, soprattutto con riferimento all'economia complessiva dell'argomentazione svolta dagli ambasciatori ateniesi, di de Ste. Croix 1961, 96-100, seguita poi dallo stesso Gauthier (163-64 [vii]), che contrappone l'equità riservata agli alleati nei processi che si svolgevano ad Atene alla realtà di quanto avveniva nelle altre città, dove gli Ateniesi non ricevevano un trattamento secondo giustizia. Si noti tuttavia che, nel suo commento al passo, Hornblower 1991, 122-23, torna alla spiegazione secondo cui la frase introdotta da *παρ' ἡμῖν* introdurrebbe la *conseguenza* di quanto espresso nella prima, e cioè che, poiché ricevevano un trattamento sfavorevole nei tribunali degli alleati, gli Ateniesi avevano trasferito i processi ad Atene. Ne discenderebbe che gli alleati sarebbero stati quasi totalmente privati della loro giurisdizione. Per le origini del dibattito storiografico sulla questione vd. Liddel 2009, 23-24.

<sup>11</sup> Gauthier 1972, 7-8.

refléter fidèlement les vicissitudes de l'histoire politique... Durant la période de l'*arkhé*, le contrôle plus ou moins absolu de la mer, l'autorité exercée par les Athéniens sur leurs alliés, permettaient à Athènes de résoudre en quelque sorte implicitement le problème de la *trophè*», in altri termini, i rifornimenti di cui la città aveva bisogno, e ciò con soluzioni, quali «la protection accordée aux métèques, les droits reconnus aux étrangers par les *symbolai*», tutto sommato poco innovative. Sarebbe stata invece la dissoluzione dell'*ἀρχή* a rendere necessarie nuove misure al fine di incoraggiare gli stranieri a far scalo al Pireo e, segnatamente, tra queste, l'introduzione di nuove regole e procedure giudiziarie, come le *δίκαι ἐμπορικά* e la generalizzazione dei *symbola* (che avrebbero fatto la loro comparsa nei primi decenni del IV secolo)<sup>12</sup>, le prime venendo a interessare soprattutto i commercianti che giungevano ad Atene *da lontano*, i secondi applicandosi in primo luogo, nel quadro di trattati bilaterali, agli stranieri delle città *vicine*<sup>13</sup>.

§ 2. Chiarite attraverso questa breve ma efficace sintesi che Gauthier stesso fa dei suoi argomenti le conclusioni cui egli approda con il suo approccio duttile e sempre attento a cogliere le sfumature e le differenze, piuttosto che alla definizione di modelli comprensivi e, si potrebbe dire, monolitici, consideriamo ora più nel dettaglio le tesi sviluppate dall'autore nella sua dimostrazione. Va detto peraltro, a titolo di premessa, che il suo modo di argomentare assume il carattere di un ragionamento che si dipana nel suo stesso farsi, cosicché, questa è almeno la mia impressione, la definizione della natura del rapporto tra *symbolai* e *symbola*, considerata da J. Pouilloux come «le coeur de sa démonstration»<sup>14</sup>, non viene presentata una volta per tutte in maniera univoca bensì è il frutto di un processo di progressivi affinamenti.

Punto di partenza della dimostrazione è la raccolta ragionata («catalogue critique») e analitica di tutte le 21 fonti, letterarie ed epigrafiche, che attestano l'esistenza di convenzioni giudiziarie tra Atene e altre città tra V e III secolo a.C. A questo proposito va sottolineato un fatto abbastanza sorprendente, anche per gli studi di storia greca, e che indirettamente spiega la fortuna e la storia della ricezione del libro dopo la sua pubblicazione. Non

<sup>12</sup> Gauthier 1972, 201 e 203.

<sup>13</sup> Gauthier 1972, 205.

<sup>14</sup> Pouilloux 1974, 112. Cfr. anche Ziegler 1980, 326, secondo cui le questioni poste da *symbolai* e *symbola* ateniesi costituiscono il «Kernthema» del saggio.

mi sembra infatti che in questi cinquant'anni sia apparso alcun nuovo documento pertinente al tema, cosicché il *dossier* di testi rimane di fatto ancor oggi quello preso in esame da Gauthier<sup>15</sup>. Sotto questo profilo il saggio, che si ricollegava esplicitamente alle ricerche fondamentali di H.F. Hitzig<sup>16</sup>, per la sua qualità e ampiezza di prospettive, almeno con riferimento ai capitoli da me esaminati, ha paradossalmente insieme aperto e chiuso una stagione di studi divenendo in tal modo l'opera di riferimento senza che, tolta qualche eccezione (penso in primo luogo al volume delle *Symbolai* di S. Cataldi<sup>17</sup>), ci si confrontasse più criticamente con esso<sup>18</sup>.

La tesi principale di Gauthier è che i termini *symbolē* e *symbolon* non vadano intesi come sinonimi<sup>19</sup> bensì si riferissero a realtà diverse e ben distinte. Le *symbolai* erano convenzioni *ad ampio spettro* che si iscrivevano nel quadro dei rapporti tra Atene e gli alleati della lega delio-attica di contenuto essenzialmente commerciale e che, come tali, comprendevano necessariamente anche clausole giudiziarie di tipo procedurale. Loro caratteristica era quella di essere *multilaterali*<sup>20</sup> (coinvolgendo «un grand nombre de cités pour lesquelles des procédures analogues étaient prévues») e di estendere agli stranieri il «privilegio» di avere accesso ai tribunali popolari ateniesi attraverso la giurisdizione del polemarcho che applicava, come è ovvio, la legge ateniese (*IG I<sup>3</sup> 10 = OR 120*, ll. 6-11: ὄ τι ἄμ με[ν] Ἀθ[ή]νησι

<sup>15</sup> Una parziale eccezione è costituita da Gauthier 1999, 157-64 (= 145-55), dove tuttavia lo studioso francese non pubblica un nuovo documento ma propone, per il III secolo a.C., una rilettura di *IG II<sup>2</sup> 778 e 779*.

<sup>16</sup> Hitzig 1907a e 1907b. Come anzi nota Ziegler 1980 in apertura alla sua ampia recensione al libro di Gauthier, «[s]eit den 1907 erschienenen grundlegenden Untersuchungen von H.F. Hitzig sind die altgriechischen Rechtshilfeverträge nicht mehr Gegenstand ausführlicher Darstellung gewesen» (323); cfr. anche Gauthier 1972, 7. Sull'inadeguatezza del termine *Rechtshilfeverträge* a rendere l'essenza dei *symbolai* e la preferibilità, in alternativa, dell'espressione *Rechtsgewährungsverträge* cfr. Winkel 2009, 1449; Harter-Uibopuu 2021, 150.

<sup>17</sup> Cataldi 1983.

<sup>18</sup> Per una rassegna e messa a punto degli studi rimando a Harter-Uibopuu 2021. Il libro di Gauthier, dopo la sua pubblicazione, ha ricevuto un numero consistente di recensioni: L. e J. Robert, *BE* 1973, 62; L. Braccesi, in *RFIC* 102 (1974) 358-61; V. Ehrenberg, in *JHS* 94 (1974) 228-29; Pouilloux 1974; B. Virgilio, in *Athenaeum* 53 (1975) 184-87; Lewis 1975; H. Verdin, in *RPh* 54 (1976) 973-74; Ch.D. Hamilton, in *AHR* 86 (1976) 105; S.I. Oost, in *CPh* 71 (1976) 292-93; M. Piérart, in *AC* 45 (1976) 345-47; H. Richard, in *RHD* 56 (1978) 625-29; Ziegler 1980.

<sup>19</sup> Gauthier 1972, 62-65, 91-93.

<sup>20</sup> Si confrontino in particolare le definizioni elaborate da Gauthier alle pp. 100 e 201-3.



ξ]υ[μβ]όλαιον γένηται [πρὸς Φα]σηλιτ[ῶ]ν τινα, Ἀθή[ν]η[σι τὰς δ]ίκας γί-  
 γνεσθαι παρ[ὰ τῶι πο]λεμάρχωι, καθάπερ Χίοις, καὶ ἄλλοιθι μηδὲ ἀμῶ). Di  
 fatto in tal modo i commercianti stranieri sarebbero stati equiparati ai mete-  
 ci residenti ad Atene. Per questa ragione, a giudizio di Gauthier, si sarebbe  
 trattato in ultima analisi di una soluzione tecnicamente poco innovativa sul  
 piano giuridico. Al contrario, i *symbola* erano accordi *bilaterali* di natura  
 essenzialmente giudiziaria e, come suggerito da [Dem.] 7.11-12, improntati  
 alla reciprocità (πρὸς ἀλλήλους)<sup>21</sup>: essi avevano come oggetto una materia  
 giuridica che andava ben al di là delle questioni commerciali e che investiva  
 tutti i tipi di delitti (furto, ferite, omicidio, ecc.) in rapporto a persone e beni,  
 definendo regole procedurali e pene da applicare nei tribunali delle due  
 città che si univano in convenzione. Tale innovazione si sarebbe tradotta  
 sul piano istituzionale nel fatto che le azioni giudiziarie ad essi connesse  
 sarebbero ad Atene passate sotto la responsabilità dei tesmoteti ([Dem.] 7.9;  
 Arist. [Ath. Pol.] 59.6; IG II<sup>2</sup> 466, ll. 32-35)<sup>22</sup>, di cui sembra di poter coglie-  
 re, in maniera indipendente, un allargamento delle competenze intorno alla  
 (o poco dopo la) metà del IV secolo, quando vennero introdotte anche le  
*dikai emporikai*. Sarebbe così individuabile un rapporto tra questi elementi  
 di novità sul piano istituzionale e le politiche messe in atto ad Atene dopo la  
 guerra sociale sotto la guida di Eubulo e volte alla creazione di «infrastrut-  
 ture» che favorissero la ripresa politica ed economica della città<sup>23</sup>.

I *symbola* si sarebbero pertanto configurati come una fonte di diritto che  
 stabiliva regole valide soltanto per i due contraenti, da un lato caratteriz-

<sup>21</sup> La stessa idea di reciprocità anche in IG I<sup>3</sup> 127 = OR 191, il decreto in onore dei Sami (405/4 a.C.), in cui, dopo aver conferito loro la cittadinanza e garantito l'*autonomia*, il *dēmos* ateniese stabiliva che *περὶ τῶν ἐγκλημάτων ἃ ἄγ γίγηται πρὸς ἀλλήλους διδόναι καὶ δέχεσθαι τὰς δίκας κατὰ τὰς συμβολὰς τὰς ὄσας*, «riguardo alle accuse che possano sorgere gli uni contro gli altri, ricorrano ad azioni giudiziarie secondo le convenzioni esistenti» (ll. 17-18); Harp. *s.v.* σύμβολα: τὰς συνθηκὰς ἅς ἂν ἀλλήλαις αἱ πόλεις θέμεναι τάττωσιν τοῖς πολίταις ὥστε διδόναι καὶ λαμβάνειν τὰ δίκαια, su cui cfr. Gauthier 1972, 62-63.

<sup>22</sup> Rhodes 1981, 666-67: «Probably these cases were handled by the thesmothetae because they, as the officials responsible for ratifying σύμβολα, would be best placed to confirm that σύμβολα relevant to the intended lawsuit existed, as the polemarch handled the lawsuits concerning metics and privileged foreigners because he was best placed to confirm their legal standing».

<sup>23</sup> Per un riesame della figura di Eubulo e una riconsiderazione delle politiche messe in atto ad Atene negli anni successivi alla guerra sociale vd. De Martinis 2018. Sulla data di introduzione delle *dikai emporikai* cfr. Todd 1993, 334 con nt. 19; Whitehead 2019, 26 e 137.

zandosi per questa sola ragione per il loro contenuto originale e innovativo, dall'altro costituendo una pratica che contribuiva alla creazione di un diritto «internazionale» condiviso e quindi, in ultima analisi, al processo di convergenza, se non unificazione del diritto greco<sup>24</sup>.

§ 3. I risultati dell'analisi di Gauthier, per le implicazioni e le prospettive che aprono sull'evoluzione del diritto del mondo greco, si rivelano quindi suggestivi e notevolmente originali; ma il problema che si pone in via preliminare è inevitabilmente quello di verificare se l'esame della documentazione condotto dall'autore si presti effettivamente a sostenere conclusioni di così ampia portata. Va infatti tenuto conto del fatto che, come evidenziato da Gauthier, la posizione dominante in dottrina prima del suo saggio si fondava sull'assunto dell'identità tra *symbolai* e *symbola*, che venivano quindi interpretati come varianti dello stesso termine, in altre parole come sinonimi<sup>25</sup>. Quali sono dunque gli elementi chiamati in causa da Gauthier a sostegno della loro diversità? Non sarà naturalmente qui possibile richiamarli tutti, ma vorrei prendere in esame alcuni documenti che mi sembrano particolarmente indicativi con riferimento alla tesi della differenza *qualitativa* tra convenzioni di V e di IV secolo<sup>26</sup>. La premessa è in ogni caso che l'espressione, che più volte ritroveremo, ἀπὸ συμβολῶν ha poco da offrirci in proposito, soprattutto in relazione alla transizione dalle *symbolai* ai *symbola*, considerato che, come rilevato nella sua recensione al volume da D.M. Lewis, non è possibile stabilire se essa si

<sup>24</sup> Gauthier 1972, 201-5. Su questo problema vd. anche, in maniera apparentemente indipendente da Gauthier e nella prospettiva di un giusromanista, Winkel 2009, in part. 1449 e 1454, dove si sottolinea come «[f]ür die Ausbildung des Völkerrechts in der Antike wird die Rolle des Rechtshilfevertrags bis heute m.E. noch unterschätzt».

<sup>25</sup> Va anzi notato che a questa stessa conclusione giunse anche, in una dissertazione presentata nel 1973 ed elaborata di fatto senza avere avuto conoscenza del libro di Gauthier, anche Ziegler 1975 (si veda il *Vorwort* a p. 7).

<sup>26</sup> Va osservato che, secondo Cataldi 1983, xxii-xxiv, l'evoluzione nella natura delle *symbolai* sarebbe invece stato un fenomeno di V secolo legato al fatto che le *symbolai* e le *dikai apo symbolon* «necessariamente dovettero trasformarsi, subire correzioni e revisioni, col crescere della potenza imperiale di Atene e con la riduzione degli alleati ribelli alla condizione di *hypekooi*» (xxii). Se quindi vi fu discontinuità nella storia delle *symbolai*, il cambiamento andrebbe collocato nel quadro della lega delio-attica quando con il termine *symbolai*, inizialmente indicante accordi paritetici, «si finì col significare, nell'area o nell'epoca dell'*arche* ateniese, delle disposizioni procedurali che erano soltanto oggetto di *homologeîn* da parte dell'altra città contraente» e che sarebbero perciò assimilabili, in termini romanistici, ai *foedera iniqua* (xxiii).

riferisce alle une o agli altri<sup>27</sup>.

1. *IG I<sup>3</sup> 6 = OR 106* (cfr. anche *I.Eleusis* 19)<sup>28</sup> è un'iscrizione, incisa sulle quattro facce di un pilastro («post» nella descrizione di E.A. Meyer)<sup>29</sup> – e, va precisato, non su una stele, cosa di per sé segno di relativa antichità<sup>30</sup> –, contenente una regolamentazione dei Misteri eleusini databile al secondo quarto del V secolo. Si tratta senza dubbio del più antico documento conservato dove troviamo la menzione di *symbolai*. Gauthier dedica ad essa quasi una pagina<sup>31</sup> ma l'iscrizione ha tutto sommato un ruolo marginale nella sua ricostruzione storica, venendo in seguito richiamata soltanto una volta<sup>32</sup>. Nonostante il carattere lacunoso, si individua nel decreto (collocato in origine nell'Eleusinion sotto l'Acropoli ateniese) un articolato complesso di regole (un esempio di codificazione?)<sup>33</sup>, che, come è stato riconosciuto, offrì la cornice normativa per lo svolgimento dei Misteri, anche nella loro dimensione panellenica, per oltre un secolo, e cioè fino alla pubblicazione di *I.Eleusis* 138, intorno alla metà del IV secolo. Come notato da A.C. Scafuro, che ha condotto uno studio sistematico sulla legislazione ateniese in tema di Misteri<sup>34</sup>, la faccia A si concentra sulla statuizione delle norme che dovevano regolare l'accesso al santuario da parte degli stranieri e sui relativi casi di esclusione. Una parte deve qui aver avuto – il testo è lacunoso – l'esazione di debiti di qualche sorta. In questo quadro, alla fine della faccia A, viene stabilito che nessun Ateniese potesse essere oggetto di sequestro violento, probabilmente durante la tregua annunciata prima della festa (B, ll. 8-36, dove si dice che le *σπονδαί* si applicavano *ἐν τείσει πόλεσιν* *ἡό[σ]ται χρῶνται τῷ ἱερῶι καὶ Ἀθηναίοισιν ἐκεῖ ἐν τείσειν αὐτέσει πόλεσιν*), a meno che non fosse stato condannato in un tribunale locale (A, ll. 38-39: *[δί]κ[ε]ν ὀφλόν[τα] ἐπιχορίαν*) o fosse stato catturato dai nemici. Nel caso una città non avesse accettato tale norma, i processi si sarebbero dovuti svolgere *ἀπὸ χυ<μ>βολῶν*, secondo le convenzioni esistenti (A, ll. 41-43: *ἡέτις δ'*

<sup>27</sup> Lewis 1975, 263.

<sup>28</sup> La più recente edizione commentata dell'iscrizione è in *AIUK* 4.2 (2020), nr. 1.

<sup>29</sup> Meyer 2016, 360; *AIUK* 4.2 (2020) 12 e 21.

<sup>30</sup> Meyer 2016, 356-63, 372-74.

<sup>31</sup> Gauthier 1972, 158 (I).

<sup>32</sup> Gauthier 1972, 180.

<sup>33</sup> Scafuro 2010, 31-37, definisce il documento, se non un «codice», quanto meno «a coherent and rational set of regulations for the festival with both an international and a local perspective» (32).

<sup>34</sup> Scafuro 2010.

ἀν τ[ὸ]μ πόλεον μὲ ἐθέλει, δίκας δι[δ]όναι καὶ δέχεσθαι Ἀθηναί[οι]σιν ἀπὸ χσυ<μ>βολῶν<sup>35</sup>. Mi sembra abbastanza evidente che il contesto non possa qui essere soltanto di carattere commerciale e che bisogna piuttosto pensare a una disposizione che, sul piano generale, copriva tutte le cause di lite o di controversia di carattere «internazionale» che potessero insorgere tra Ateniesi e membri di altre comunità. Il regolamento rivela inoltre, in modo alquanto significativo, come le *symbolai*, le convenzioni cui si fa riferimento, dovessero essere piuttosto diffuse, e questo ad una altezza cronologica anteriore alla metà del V secolo.

2. *IG I<sup>3</sup> 10* (= OR 120), il decreto con cui Atene definiva gli accordi giudiziari che dovevano regolare i rapporti con la città di Faselide in Licia, costituisce l'oggetto di una lunga disamina da parte di Gauthier<sup>36</sup>. Faselide aveva certamente un importante ruolo nei traffici commerciali tra il Mediterraneo orientale, in particolare l'Egitto, e il mondo greco, testimoniato anche da Erodoto (2.178.2, dove la città è menzionata tra i fondatori dell'*Hellenion* a Naucrati) e Tucidide (2.69.1), ed era entrata a far parte della lega delio-attica grazie alla mediazione di Chio dopo la battaglia dell'Eurimedonte (Plut. *Cim.* 12.3-4)<sup>37</sup>. Il decreto, per lo più datato dai commentatori intorno alla metà del V secolo<sup>38</sup>, presuppone un quadro in cui *symbolai* tra Atene e Faselide erano già in vigore ma innova rispetto a questa situazione di partenza stabilendo che «qualora vi sia un συμβόλαιον ad Atene che ha per controparte un Faselita [la mia traduzione è volutamente generica], i processi si tengano ad Atene presso il polemarcho, come per i Chii, e da nessun'altra parte» (ll. 6-11: ὅ τι ἄμ μὲ[v] Ἀθ[ή]νησι ξ[υ]μβ[ό]λαιον γένηται [πρὸς Φα]σηλιτ[ῶ]ν τινα, Ἀθή[ν]η[σι] τὰς δ[ι]κὰς γίγνεσθαι παρ[ὰ] τῷ πο]λεμάρχει, καθάπερ Χίοις, καὶ ἄλλοι μηδὲ ἄμῳ). Quanto agli altri

<sup>35</sup> Scafuro 2010, 31-37.

<sup>36</sup> Gauthier 1972, 158-61 (II).

<sup>37</sup> Fantasia 2003, 518-19; Pébarthe 2007, 237-38; Bresson 2016, 281-85, 293, 319-21; cfr. anche Briant, Descat 1996, 62-64.

<sup>38</sup> Così recentemente OR, 113: «Our preference is therefore for a date in the 450s». Si noti tuttavia che, secondo Beretta Liverani 2013 e Blok 2022, 98-99, il decreto deve essere piuttosto collocato negli anni '20 del V secolo, e ciò soprattutto in considerazione della sanzione di 10.000 dracme prevista per i trasgressori delle disposizioni (ll. 19-22), che non avrebbe confronti prima del ca. 430 e riflettere una fase aggressiva dell'imperialismo ateniese, riconducibile ai politici emersi dopo la scomparsa di Pericle. James 2023, 133 e 138, accetta la datazione bassa e ne trae la conclusione che «even at the height of their “imperial” impositions of the 420s..., Athenians did not feel the need or desire to assert oppressive imperial power and authority in every decree» (138).

processi ἀπὸ ζυμβολῶν, questi dovevano continuare a svolgersi in base alle συμβολαί esistenti con i Faseliti (Il. 11-14: τῶ[ν δὲ ἄλλω]ν ἀπὸ ζυμβολῶν κατ[ὰ τὰς ὄσας] ζυμβολὰς πρὸς Φα[σελίτας] τὰς δίκας ἔ[ν]α[ι]).

L'esegesi di tali disposizioni non è del tutto ovvia, così come la restituzione del testo in cui, ai fini della sua interpretazione, la ripetizione del locativo Ἀθήνησι fa in qualche modo difficoltà<sup>39</sup>. La questione ruota tuttavia soprattutto intorno al significato di συμβόλαιον<sup>40</sup>. A partire dallo studio di de Ste. Croix (e prima di lui di Hopper) si è ritenuto per lo più che συμβόλαιον vada inteso nel senso largo di «rapporto obbligatorio» da cui può avere origine un'azione legale e, di conseguenza, la controversia, l'azione legale stessa<sup>41</sup>. De Ste. Croix cita significativamente tra le altre fonti a sostegno della sua tesi un passo della *Contro Lochite* di Isocrate, riguardante non si capisce bene se una γραφή ὕβρεως o una δίκη αἰκείας, ma comunque un episodio di aggressione, dove si sottolinea che «bisogna dare la massima importanza a processi di questo genere, e, mentre riguardo agli altri συμβόλαια il risarcimento va fissato alla somma che spetta alla parte lesa, nei processi per *hybris* (esso va fissato) a quella il cui pagamento costringe l'imputato a por fine alla sua insolenza» (20.15-16: ὧν ἕνεκα δεῖ περὶ πλείστου ποιεῖσθαι ταύτας τῶν δικῶν, καὶ περὶ μὲν τῶν ἄλλων συμβολαίων τοσοῦτου τιμᾶν, ὅσον προσήκει τῷ διώκοντι κομίσασθαι, περὶ δὲ τῆς ὕβρεως, ὅσον ἀποτείσας ὁ φεύγων παύσεσθαι μέλλει τῆς παρουσίας ἀσελγείας). Qui *symbolaion* in modo chiaro si riferisce ad una obbligazione di tipo delittuale. S. Cataldi, invece, nel suo volume sulle *symbolai*, dopo una lunga e accurata disamina della questione, sostiene che *symbolaion* si riferisce nel decreto «ad una qualsiasi rivendicazione legale *ex delicto* o

<sup>39</sup> James 2023 propone ora di risolvere le difficoltà connesse alla presenza del secondo Ἀθή[ν]η[σι] spostando la virgola dopo di esso e interpretando di conseguenza la disposizione nel senso che «whatever legal dispute arises [in Athens] against any Phaselite in Athens, the trial is to take place before the polemarch». Il vantaggio di questo cambiamento nella punteggiatura sarebbe quello di eliminare l'obbligo «for every Phaselite to travel to Athens for a legal hearing in cases where the liability arises in Athens: the new rule now applies only to Phaselites who are already present in Athens» (135).

<sup>40</sup> Come nota Kussmaul 1985, 31, «[d]ie Bedeutung dieses Wortes ist noch heute umstritten. Unter den vorgeschlagenen Übersetzungen sind zwei voneinander deutlich verschieden: auf der einen Seite 'Obligation', auf der anderen 'Vereinbarung, Vertrag'.

<sup>41</sup> De Ste. Croix 1961, 101-4. La traduzione in OR, 111, è perciò «whatever cause of action arises at Athens against any of the Phaselites...».

*ex contractu* sorgente da un “diritto creditizio” di natura contrattuale»<sup>42</sup>, in altre parole da un rapporto giuridico nato dalla concessione di un prestito, restringendo quindi il campo di applicazione del termine a questo specifico ambito. Gauthier, per parte sua, nella sua discussione del decreto per Faselide, spiega il termine in senso giuridico come «affaire», «rapport d'affaires» sottolineando come «tantôt il désigne les rapport d'obligations qui naissent de ces affaires, et par voie de conséquence les conflits qui naissent de ces rapports lorsqu'il y a manquement». Va detto in ogni caso che l'accezione in cui ciò va interpretato è comunque ristretta perché lo studioso francese sembra respingere l'idea di de Ste. Croix che tali rapporti obbligatori potessero conseguire anche a reati contro le persone e la proprietà<sup>43</sup>. Di fatto, quindi, le *symbolai* avrebbero soprattutto regolato cause che derivavano da forme di interazione di tipo commerciale e contrattuale. Su questa stessa linea, ma in maniera ancora più restrittiva, Chr. Pébarthe, in un contributo del 2007, ritornando a quella che è stata a lungo la dottrina dominante, ripropone l'idea secondo cui *symbolaion* andrebbe reso semplicemente con «contratto», e questo, ingegnosamente, in virtù dell'integrazione alle ll. 6-7 Ἀθ[ήναζε], «verso Atene», anziché Ἀθ[ήνησι], «ad Atene», sul modello della legge che regolava le *dikai emporikai*, secondo cui in particolare τὰς δίκας εἶναι τοῖς ναυκλήροις καὶ τοῖς ἐμπόροις τῶν Ἀθήναζε καὶ τῶν Ἀθήνηθεν συμβολαίων, καὶ περὶ ὧν ἂν ὦσι συνθήκαι, «che le *dikai* siano esperibili dagli armatori e dai mercanti sulla base dei contratti per e da Atene, per i quali vi sono accordi scritti» (Dem. 32,1)<sup>44</sup>. Pébarthe è stato seguito, almeno in parte, da A. Bresson nel suo fondamentale volume sull'economia del mondo greco<sup>45</sup>.

Mi sembra tuttavia che, come persuasivamente argomentato da E.M. Harris in un recente articolo, proprio il passo della *Contro Zenotemide* demostenica chiamato in causa da Pébarthe mostri come una sua interpretazio-

<sup>42</sup> Cataldi 1983, xx-xxiv, 103-19 (la citazione da p. 118).

<sup>43</sup> Gauthier 1972, 196 e 202-3, dove l'a. sottolinea che «[i] est peu probable que ces conventions [*scil.* le *symbolai*] aient eu à traiter de tous les délits possibles entre particuliers», e ciò perché essi vanno collocati in un quadro in cui ai tribunali ateniesi era riservato il giudizio di cause, quali quelle che potevano portare alla pena capitale, che in condizioni normali sarebbero state giudicate localmente e sarebbe stato di conseguenza difficile istituire accordi che prevedevano una giurisdizione reciproca «sur un pied d'égalité».

<sup>44</sup> Pébarthe 2007, 240-45, 252-60.

<sup>45</sup> Bresson 2016, 319-20, dove tuttavia l'a. sostiene che «the clause did not hold for all Phaselites but only for contracts made in Athens and involving at least one Phaselitan», rimanendo quindi implicitamente fermo sull'integrazione Ἀθ[ήνησι].

ne fondata sull'equazione *symbolaion* = contratto cada nell'impossibilità di spiegare quale sia il rapporto tra *συμβόλαιον* e *συνθήκη*, che verrebbero di fatto ad essere sinonimi<sup>46</sup>. Se si attribuisce a *συμβόλαιον* un significato più ampio e generale, ad indicare, nelle parole di Harris, «an actionable liability», una «responsabilità che può essere fatta valere in giudizio» o «attivabile in giudizio», insorgente in questo caso da un contratto scritto (*συνθήκη*)<sup>47</sup>, il passo demostenico viene invece ad acquistare senso. Una simile interpretazione risulta inoltre coerente con il contenuto delle trattazioni teoriche che Platone nelle *Leggi* (913a-922b, completato dalla trattazione dei testamenti e degli orfani a 922b-924b) e Aristotele nell'*Etica Nicomachea* (1131a2-9; b25-26; 1164b13-14) dedicano rispettivamente a *συμβόλαια* e *συναλλάγματα* (un termine che sembra essere usato da Aristotele nella medesima accezione di *συμβόλαια*), in cui nuovamente *συμβόλαιον* ci riporta, su un piano generale, alle responsabilità che derivano non solo dai rapporti contrattuali ma anche da altre, diverse forme di interazione umana<sup>48</sup>. A conferma di ciò, in *Eth. Nic.* 1131a2-9 Aristotele in particolare distingue, in relazione alla «giustizia correttiva» (*τὸ διορθωτικόν*), tra i *synallagmata* «volontari» (*ἐκούσια*) e quelli «involontari» (*ἀκούσια*) e include tra i primi la compravendita, il prestito, la garanzia, il deposito e l'affitto, tra i secondi, a loro volta suddivisi in «fraudolenti» (*λαθραῖα*) e «violenti» (*βίαια*), il furto, la seduzione, il veneficio, l'omicidio commesso a mezzo di inganno, l'aggressione, l'omicidio, la rapina, e altro. Diventa chiaro come qui il si-

<sup>46</sup> Harris 2015, 8-12 e, soprattutto, 15-17. Fondamentale rimane Kussmaul 1985, 34-39, dove si conclude che «[a]us der Betrachtung der Wortverbindungen ergibt sich, dass *συμβόλαιον* bei den attischen Rednern wahrscheinlich niemals ein Schriftstück bezeichnet». Kussmaul nota in particolare come l'espressione *συμβόλαιον γράφειν* non sia attestata negli oratori.

<sup>47</sup> Cfr. anche Kussmaul 1969, 15-20, dove si evidenzia come «[σ]υνθήκαι ist in Athen der häufigste Ausdruck für die Vertragsurkunde» (15) dove erano specificate le condizioni («Bedingungen») dell'accordo. Vd. anche Canevaro 2016, 261 (a proposito di Dem. 20.37): «le condizioni di un accordo o di una transazione, in particolare il contenuto specifico della formulazione verbale (scritta o no) di queste condizioni».

<sup>48</sup> Kussmaul 1985, 32: «Doch kann man wenigstens dies feststellen: Zugunsten der Übersetzung 'Obligation' wird geltend gemacht, dass Plato und Aristoteles die Deliktobligationen als *ἀκούσια συμβόλαια* und *ἀκούσια συναλλάγματα* bezeichnen, und dass deshalb die Begriffe *συμβόλαιον* und *συναλλάγμα* sich ebensosehr auf die Deliktobligationen wie auf die Vertragsobligationen erstrecken müssten»; M. Canevaro, in Bertelli, Moggi 2014, 362-64 (a proposito di Arist. *Pol.* 1300b22-23); Scheibelreiter 2020, 19-24.

gnificato di *synallagma* sia molto vicino a «rapporto obbligatorio»<sup>49</sup>.

Ne discende, ritornando al decreto per la città di Faselide, che il *συμβόλαιον* nei confronti di un Faselita menzionato nella clausola in esame non poteva riferirsi esclusivamente a liti di natura commerciale o legate agli «affari» ma a controversie legali più latamente intese. Il decreto stabiliva allora che, quando queste sorgessero ad Atene, ad esse dovesse essere riservato ad Atene un trattamento favorevole, privilegiato, mediante la giurisdizione del polemarcho, come già avveniva per i Chii. Come argomentato da Gauthier, tale condizione privilegiata doveva presumibilmente comportare l'accesso ai tribunali popolari, di fronte all'alternativa di procedure sommarie davanti ad altri magistrati ateniesi (gli Undici nel caso di una *ἀπαγωγή*, i *nautodikai*?), e forse giudizi più rapidi<sup>50</sup>.

3. Ciò appare in modo ancora più evidente nel caso del decreto per Selimbria (*IG I<sup>3</sup> 118 = OR 185*) – l'ultimo decreto di V secolo di cui ci occupiamo in questa breve rassegna<sup>51</sup> – dove, dopo una secessione della città da Atene e dalla lega delio-attica, che, nelle specifiche circostanze, induce Atene ad un atteggiamento sostanzialmente conciliatorio, erano innanzitutto trattate questioni patrimoniali (confische di beni, debiti) conseguenti al rientro nella *polis* di cittadini colpiti da *atimia* ed esilio (ll. 12-17). A ciò seguivano delle clausole che riguardavano invece gli Ateniesi e gli alleati, in cui si prevedeva che per i beni (*χρέματα*) andati perduti durante la guerra, in particolare somme date a prestito e depositi sequestrati dai magistrati di Selimbria, non ci sarebbero state restituzioni, a meno che non si trattasse di un terreno o di una casa (ll. 18-22: ἃ δὲ ἀπόλετο ἐν τοῖς πολέμοις [χρέματα Ἀθηναίων] ἐ τῶν συμμάχων ἔ εἴ τι ὀφελ[όμενον ἔ παρακ]αταθέκεν ἔχοντός το ἔπραχσα[ν οἱ ἄρχοντες], μὴ ἔναι πράχσιν πλὴν γέως καὶ οἰ[κίας]). Per gli «altri *συμβόλαια*» tra individui o tra un individuo e la città o tra la città e un individuo, si auspicava invece che la composizione fosse amichevole (*δια]λύειμ π[ρ]ὸς ἀλλέλος*)<sup>52</sup>. Qualora insorgessero controversie, le *dikai* dovevano in ogni caso avvenire «in base alle convenzioni» (ll. 22-26: ὅ τι

<sup>49</sup> Per una recente analisi del passo aristotelico vd. Pelloso 2016, con ampia discussione della precedente bibliografia.

<sup>50</sup> Gauthier 1972, 184-86. Sui *nautodikai* vd. ora Erdas 2021 che mette tuttavia in evidenza come nel V secolo essi sembrano avere avuto competenza soprattutto riguardo all'accertamento della cittadinanza in relazione alle cause di *xenia*.

<sup>51</sup> Gauthier 1972, 162 (V). Edizione, traduzione e ampio commento al documento anche in Cataldi 1983, 315-48 (nr. 11).

<sup>52</sup> Sull'espressione *διαλύειν τὰ συμβόλαια* cfr. Gauthier 1972, 162.



δ' ἂν ἀμφισβῆ[τῶσι], δίκας ἔναι ἀπὸ χσυμβολῶν).

Due punti in particolare mi sembrano degni di nota in questo decreto purtroppo frammentario. Il primo è che il decreto, pur accomodante di fronte a Selimbria, assumeva che ci fossero Ateniesi che detenevano, a seguito di garanzie ipotecarie, terre e case nella città alleata. In virtù della regola che stabiliva uno stretto rapporto tra capacità giuridica di possedere beni immobili e *status* di cittadino, il fatto che nell'ottica ateniese i diritti di proprietà degli Ateniesi a Selimbria fossero formalmente riconosciuti e ritenuti pienamente legittimi suscita questioni relative alle modalità con cui ciò fosse avvenuto<sup>53</sup>. Il decreto si iscrive pertanto in quel piccolo *corpus* di testi (*in primis* le «stele attiche»: IG I<sup>3</sup> 424, l. 15; 430, l. 42 [terreni ὑπερόρια]; 422, ll. 375-378 [Oionias (del demo) di Atene, Eubea]; 424, ll. 17-21 [Nicide di Melite, Eubea]; 426, ll. 43-46 [Adimanto di Scambonide, Taso]; 427, ll. 77-78 [Assioco di Scambonide, Abido]; cfr. anche 428, ll. 4 e 7: ἐν Ὀροπόι)<sup>54</sup> che documentano questo fenomeno, culminante nel decreto di Aristotele e nell'assicurazione in esso contenuta che tali beni, privati e pubblici, sarebbero divenuti oggetto di restituzione agli alleati (RO 22, ll. 25-30: τοῖς δὲ ποιησαμέν[οι]ς συμμαχίαν πρὸς Ἀθηναίος καὶ τὸς συμ[μ]άχος ἀφεῖναι τὸν δῆμον τὰ ἐγκτήματα ὁπόσ' ἂν τυγχάνη ὄντα ἢ ἴδια ἢ [δ]ημόσια Ἀθη[ν]αίων ἐν τῇ χ[ώ]ραι τῶν ποιο[μ]ένων τὴν συμμαχίαν). Il secondo è che dovevano iscriversi in una categoria più ampia di rapporti obbligatori al di fuori dei prestiti e dei depositi. Quanto più ampia lo possiamo desumere dagli altri documenti finora considerati, ma ciò che emerge con una certa sicurezza è nuovamente che questi non potevano esclusivamente riguardare cause di natura commerciale.

§ 4. In definitiva, mi sembra che Philippe Gauthier non sia riuscito a dimostrare in maniera dirimente la discontinuità tra *symbolai* e *symbola*, e quindi la loro diversità. Sul piano dei contenuti, come si è visto, le *symbolai* regolavano ambiti del diritto che andavano ben al di là delle questioni legate alle pratiche di scambio funzionali all'esigenza di assicurare la *trophe* della città (un'idea che certamente rifletteva un approccio finleyano all'economia antica, ben percepibile anche nel commento ai *Poroi* di Senofonte<sup>55</sup>, e

<sup>53</sup> Sulla questione rimane sempre fondamentale Gauthier 1973, in part. 170-78.

<sup>54</sup> Pritchett 1956, 276; OR, 443-44.

<sup>55</sup> Il debito nei confronti di M.I. Finley viene riconosciuto da Gauthier nel paragrafo finale del suo *Avant-Propos* ai *Symbola*, dove lo studioso di Cambridge viene ringraziato

che oggi è stata superata negli studi) e non si avverte di conseguenza una netta cesura rispetto ai *symbola* di IV secolo, per la cui definizione l'autore è oltretutto costretto a fare ricorso, ad esempio per la questione del luogo del processo, anche al parallelo di documenti extra-ateniesi quali la convenzione Delfi/Pellana (*F.Delphes* III 1, 486)<sup>56</sup>.

Tre ulteriori punti della sua dimostrazione sono inoltre suscettibili di discussione:

a. Il primo punto riguarda [Dem.] 7.9-13, da cui, in maniera interessante, apprendiamo che l'accesso ai tribunali ateniesi nel V secolo (nell'orazione si fa poco plausibilmente riferimento ai *phoroi* che la Macedonia versava ad Atene [12]) era possibile anche in assenza di *symbola* e che in questo caso valevano le leggi del luogo (ἄλλ' ἡμεῖς τε τοῖς ἐκεῖ νομίμοις ἐκεῖνοί τε τοῖς παρ' ἡμῖν τὰς δίκας ἐλάμβανον). Viene inoltre sottolineato che ciò che nel passato e nel presente avrebbe potuto motivare la conclusione di un simile trattato bilaterale erano in primo luogo gli scambi commerciali che, secondo l'autore dell'orazione, Egesippo<sup>57</sup>, erano stati in precedenza ancora più intensi (καὶ τοῖς ἐμποροῖς τότε μᾶλλον ἢ νῦν ἡμεῖς τοῖς ἐκεῖ κάκεινοι τοῖς παρ' ἡμῖν ἐχρῶντο, «e ci si serviva, allora molto più di ora, noi dei loro mercati e loro dei nostri»). Si capisce quindi come per l'oratore non vi fosse una sostanziale differenza, se non tutt'al più di grado, tra V e IV secolo e come i contorni della distinzione tra *symbolai* e *symbola* divengano così molto labili.

b. Il secondo punto concerne il trapasso della giurisdizione derivante dalle

---

per avergli suggerito il tema della ricerca (Gauthier 1972, 10). Ancora più ampia ed esplicita in questo senso è la premessa al commento ai *Poroï* di Senofonte dove Gauthier modestamente dichiara di avere cercato di «recueillir et... déchiffrer les renseignements qu'il nous livre sur les institutions, l'économie et la société de la cité athénienne, voir sur la mentalité antique... D'autres, plus perspicaces ou mieux préparés, y verront plus clair quelque jour. J'espère du moins qu'une orientation nouvelle aura été donnée ainsi à l'étude des *Poroï*, selon le voeu exprimé naguère par M.I. Finley, auquel je rends hommage au seuil de cette étude. J'ai connu trop tard son *Ancient Economy* pour en faire mon profit (j'ai ajouté au dernier moment quelques renvois dans les notes); mais c'est souvent en méditant ses études antérieures sur l'économie grecque que j'ai compris ou cru comprendre certaines notations, à première vue étranges, des *Poroï*» (1976, xi). È per questo sorprendente che Gauthier non compaia nell'indice di Jew, Osborne, Scott 2016.

<sup>56</sup> Gauthier 1972, 180-82; cfr. anche 294-95, 327-30. Sul difficile documento della convenzione Delfi/Pellana vd. la bibliografia citata in *Choix Delphes* 119 (p. 217).

<sup>57</sup> Faraguna 2020, 55. Sul personaggio vd. anche Davies 2011; Gallo 2018.

convenzioni giudiziarie dal polemarcho ai tesmoteti, che, nella ricostruzione di Gauthier, segnerebbe grossomodo il (o prenderebbe atto del) passaggio da un tipo di convenzione giudiziaria all'altro<sup>58</sup>. Esso si fonda essenzialmente sul decreto di Faselide, dove tuttavia, come si è visto, il processo παρ[ὰ τῷ πολ]εμάρχῳ, che era già riservato ai Chii, costituiva un privilegio e quindi un'eccezione rispetto alla regola generale. Che i tesmoteti potessero essere coinvolti nell'amministrazione della giustizia rispetto agli alleati è già attestato nel V secolo dal decreto per Calcide, dove nell'emendamento di Archestrato, seppure, fatto non trascurabile, *limitatamente* ai processi pubblici che comportavano le pene più gravi, l'*epheisis* doveva essere Ἀθέναζε ἐς τὴν ἐλῆϊαν τὴν τῶν θεσμοθετῶν (IG I<sup>3</sup> 40 = OR 131, ll. 74-76). Nuovamente non sembra possibile parlare di una cesura quanto tutt'al più di una evoluzione<sup>59</sup>. Riguardo al coinvolgimento dei tesmoteti, un punto di notevole interesse sotto il profilo procedurale è costituito dal fatto che, secondo [Dem.] 7.9; Arist. [*Ath. Pol.*] 59.6 e IG II<sup>2</sup> 466, ll. 32-35, l'approvazione di un *symbolon* richiedeva anche la ratifica dei tribunali. Come sintetizza Gauthier, i tesmoteti nel IV secolo non avevano quindi soltanto il compito di introdurre i processi ἀπὸ συμβόλων, ma anche quello di presiedere alle procedure di κύρωσις delle nuove convenzioni che, dopo tale approvazione da parte di un *dikastērion*, divenivano κύρια ed entravano così in vigore<sup>60</sup>. L'intervento del tribunale a confermare una delibera dell'assemblea, e ad esercitare su di essa una qualche forma di «judicial review», potrà apparire sorprendente ma, come ben messo in luce da Chr. Feyer nel suo libro sulla *dokimasia*, esso è attestato anche in rapporto alla concessione della cittadinanza a partire dagli ultimi anni del IV secolo e, più avanti, anche in rapporto all'attribuzione di onori quali l'*enkṓsis*, l'*isoteleia*, le *megistai timai*<sup>61</sup>. Quale fosse la logica sottesa alla *kyrōsis* dei *symbola* da parte del tribunale, se per veri-

<sup>58</sup> Gauthier 1972, 189: «Le passage de la jurisdiction du polémarche à celle des thesmothètes correspond en effet (à Athènes) au remplacement de conventions appelées *symbolai* par des conventions appelées *symbola*»; cfr. anche 187-188, 190-91, 204.

<sup>59</sup> Un caso simile, come si è visto (vd. sopra nt. 5), sembra essere rappresentato dal fatto che, mentre nel decreto per Calcide il giudizio dei tribunali ateniesi era previsto soltanto per i magistrati messi sotto accusa alle *euthynai*, secondo il discorso di Antifonte, *Sull'omicidio di Erode*, tale regola venne in seguito estesa a qualunque causa potesse portare alla pena capitale (νῦν δὲ αὐτοὶ καταγόντες τὸν θάνατον τοῦ ἀνδρὸς ἀπεκτείνετε· ὁ οὐδὲ πόλει ἔξεστιν, ἄνευ Ἀθηναίων οὐδένα ζημιῶσαι) (5.47).

<sup>60</sup> Gauthier 1972, 182-84.

<sup>61</sup> Feyer 2009, 221-59; cfr. anche Rhodes, Lewis 1997, 23, 38, 51-52, 497-98; Canevaro c.d.s. (§ 6).

ficarne la conformità alle leggi della città (ed evitare quindi il rischio di una *γραφὴ παρανόμων*) o altro, rimane sfuggente, ma essa rivela come la città considerasse gli accordi giudiziari con grande attenzione, forse perché essi venivano ad avere un impatto sul funzionamento del sistema giudiziario nel suo complesso e si voleva limitare la loro proliferazione<sup>62</sup>. Mi sembra utile sottolineare questo punto per fornire un esempio di quanto il libro di Gauthier, con il suo approccio istituzionale, si caratterizzi per la ricchezza, talora inaspettata, dei dati e per l'originalità delle prospettive.

c. La terza questione riguarda il punto di partenza di tutta l'argomentazione di Gauthier ed è rappresentata dalla sua analisi di due luoghi aristotelici, *Rhet.* 1360a12-15 e *Pol.* 1280a34-b5, su *synthekai* e *symbolai/symbola*. Al termine della sua analisi lo studioso, da un lato, nega che nel mondo greco esistessero «des conventions spécialement consacrées aux questions commerciales» (ritenendo che esse fossero una realtà per la quale si poteva tutt'al più soltanto ricorrere all'esempio di Etruschi e Cartaginesi)<sup>63</sup> e suppone che le *συνθήκαι* in parola si riferissero a trattati formali tra città «assurant l'amitié (*philia*) et l'alliance (*symmachia*)»<sup>64</sup>, dall'altro lato, con riferimento al primo passo, sostiene che le *συμβολαί* in esso menzionate rispondevano esclusivamente allo scopo di assicurare la *τροφή* della comunità e, richiedendo al politico di sapere «quali sono i prodotti del suo paese e quali possono essere importati» (*καὶ ποία ἢ αὐτοῦ γε γιγνομένη καὶ εἰσαγώγιμος*), riguardavano quindi in primo luogo il *côté* delle importazioni<sup>65</sup>. Le tesi di Gauthier sono state confutate persuasivamente da A. Bresson in un articolo che ha fatto epoca, in cui si dimostra come, sul piano teorico, «cette politique d'importation est *toujours* liée chez Aristote à une politique d'exportation, et ce concept est indissolublement lié à un autre, très

<sup>62</sup> Canevaro c.d.s. (§ 6) suggerisce a questo proposito che tale forma di «judicial review» «does not lend itself to a model of the sovereignty of a given body (be it the assembly or the lawcourts). It points, rather, towards a model of institutional layering by which a variety of bodies – all the manifestation of the *demos*, despite the significant differences in their institutional architecture – collaborate with each other and, at the same time, exercise a form of cross-institutional control over each other».

<sup>63</sup> Gauthier 1972, 91-92, 102-3. Sui *symbola* come elemento giuridico unificante nella complessa e variegata realtà etnica e politica (Roma compresa) del Mediterraneo orientale e occidentale vd. tuttavia, in senso opposto rispetto a quello assunto da Gauthier, Winkel 2009.

<sup>64</sup> Gauthier 1972, 90-92.

<sup>65</sup> Gauthier 1972, 203.

voisin: la cité doit veiller à combler les déficits et à écouler les surplus»<sup>66</sup>. Non a caso nel prosieguo del passo, di interpretazione peraltro non facile, Aristotele parla di ἐξαγωγή e di εισαγωγή come due aspetti complementari e imprescindibili l'uno dall'altro (καὶ τίνων τ' ἐξαγωγῆς δέονται καὶ τίνων εισαγωγῆς)<sup>67</sup>. Allo stesso modo, sul piano della prassi concreta, come mostrato da Bresson, l'idea sostenuta da Gauthier, ancora sulla base degli argomenti di J. Hasebroek, che nel mondo greco non esistessero trattati di natura commerciale<sup>68</sup> si rivela anch'essa fragile e andrebbe quanto meno qualificata<sup>69</sup>.

§ 5. Si comprende quindi come, pur nel quadro di una ricostruzione brillante e ammirevole per lo sforzo di inserire in una cornice diacronica una documentazione discontinua, sfuggente e spesso molto frammentaria, le tesi di Gauthier sul rapporto tra *symbolai* e *symbola* non abbiano ottenuto, a partire dalla recensione di D.M. Lewis, un largo consenso degli studiosi<sup>70</sup>.

<sup>66</sup> Bresson 1987, 222.

<sup>67</sup> Per l'interpretazione del passo si confronti Gauthier 1972, 90-91, con nt. 70, con Bresson 1987, 227-28. Per gli aspetti filologici e interpretativi vd. anche Grimaldi 1980, 98-99, *ad loc.* Sulle diverse forme della «politica commerciale» di Atene un'utile e istruttiva sintesi è ora in Woolmer 2016; cfr. anche Fantasia 2022, 18-21.

<sup>68</sup> Gauthier 1972, 91-92 con ntt. 72-73.

<sup>69</sup> Ai documenti discussi da Bresson 1987, 228-36, tra i quali spicca il trattato (συνθήκαι) concluso tra Aminta III e i Calcidici (RO 12), in cui figurano alcune clausole concernenti specificamente l'esportazione dalla Macedonia di pece e legname da costruzione, rispettivamente di edifici e di navi, nel quadro di una regolamentazione più generale delle esportazioni e dei transiti di merci dalle città calcidiche in Macedonia e viceversa, va ora aggiunta l'iscrizione di Pistiros, *SEG* 43,486 (= *IGBulg* V 5557<sup>ter</sup>, pp. xliii-xliv), un'ordinanza emanante da un successore (Amadoco?) del dinasta tracio Kotys I, contenente disposizioni riguardanti i «privilegi» riconosciuti a diversi gruppi di *emporoi*, stabilmente insediati a Pistiros (gli ἐμπορίται del testo) e non, attivi nei commerci da e verso questo centro (e altri *emporoi*); per una sintesi dei problemi posti dall'iscrizione cfr. Bravo, Chankowski 1999; Archibald 2004, 887 e 895; 2016, in part. 46-59; Hatzopoulos 2013.

<sup>70</sup> Lewis 1975, 262-63. Successivamente si vedano, ad esempio, Ziegler 1975, 12-65, in part. 62-65, dove il cambiamento terminologico da *συμβολαί* a *σύμβολα*, due termini che facevano riferimento alla medesima realtà, viene semplicemente considerato un fatto legato all'uso linguistico: «Denkbar ist als Arbeitshypothese, daß dieser Wechsel eine Beeinflussung der attischen Urkundensprache durch die Schriftsteller des IV. Jhd. gewesen ist, die das Neutrum vorzuziehen scheinen. So wie Athen seit etwa 400 v. Chr. allmählich zur ionischen Schrift übergeht – der internationalen Verkehrsschrift und -Sprache jener Zeit – so werden wahrscheinlich auch die gängigen Ausdrücke der Welt,

Vorrei tuttavia considerare brevemente tre punti sui quali il suo lavoro, a mio giudizio, apre invece nuove direzioni di ricerca:

1. il primo è l'idea che le *symbolai* fossero accordi multilaterali. Immagino che essa fosse suggerita all'autore, oltre che da Thuc. 1.77.1 (vd. sopra nt. 10), dal decreto di Faselide dove lo statuto privilegiato dei Faseliti veniva attribuito in analogia a quanto già valeva per i cittadini di Chio. Ciò che rimane poco definito nel lavoro di Gauthier è tuttavia quale forma avesse preso tale «multilateralità». Lo studioso francese si domandava se gli Ateniesi avessero concluso *symbolai* con *tutte* le città marittime della lega delio-attica ma, pur inclinando a rispondere in senso affermativo, notava nello stesso tempo come «par une coïncidence vraiment troublante, les documents conservés concernant seulement soit les cités les plus importantes de l'*arkhé* (Chios, Samos, Mytilène; peut-être Milet), soit des cités qui par leur position géographique étaient amenées à jouer un rôle de premier plan dans la vie commerciale (Phasélis, Sélymbria, Salamine de Chypre)»<sup>71</sup>.

Dalla pubblicazione del libro di Gauthier non sono in realtà emersi elementi nuovi in grado di dirimere la questione. Soprattutto, ciò che rimane ignoto è se l'accordo stabilito da Atene con i suoi alleati all'atto della fondazione della lega delio-attica comprendesse anche delle clausole di contenuto giudiziario. La *communis opinio* tende a essere negativa sulla questione. R. Meiggs, ad esempio, assumeva che, nel momento in cui venne costituita l'alleanza, l'autonomia dei suoi membri (nel caso tale nozione fosse già stata definita e concettualizzata)<sup>72</sup> venisse semplicemente data per scontata e non necessitasse di essere affermata (o rivendicata), cosicché per le eventuali controversie tra individui di diverse città si sarebbe fatto ricorso, nel segno della continuità, a strumenti *tradizionali*, quali le convenzioni giudiziarie, che stabilivano le regole procedurali da

---

zu der sich die Polis öffnet, übernommen» (65); MacDowell 1978, 221: «[Gauthier] suggests that *symbolai* is the word for an agreement admitting aliens to an Athenian court, where Athenian law was applied, whereas *symbola* means a treaty specifying different legal procedures and penalties; but the scantiness of the inscriptions and literary references leave this and other points doubtful»; Bravo 1980, 909-10, il quale, citando il caso parallelo di σῦλον/σῦλαι, di nuovo pensa ad una perfetta equivalenza tra le due forme.

<sup>71</sup> Gauthier 1972, 201.

<sup>72</sup> Come è noto, la prima attestazione del termine αὐτόνομος si trova in Soph. *Ant.* 821; cfr. Griffith 1999, 268; Raaflaub 2004, 147-49, 157-60, che colloca l'emergere della nozione di *autonomia* intorno alla metà del V secolo, proprio nel quadro della lega delio-attica, come reazione degli alleati ai comportamenti imperialistici di Atene.

seguire in questi casi. Fu soltanto quando «relations with the allies assumed more importance than fighting Persians» che si affermò l'uso di deferire le cause ai tribunali ateniesi, i quali «were coming to maturity just when the League Council was fading in importance»<sup>73</sup>, di fatto, sulla base della documentazione epigrafica conservata, intorno alla metà del V secolo<sup>74</sup>. In maniera parzialmente diversa, Ph. Scheibelreiter, dopo avere ricostruito il testo del trattato di fondazione della lega navale con riferimento esclusivo agli aspetti politico-militari e finanziari e avere concluso che essa si configurava come un'alleanza bilaterale che univa Atene, da un lato, e i suoi alleati, dall'altro (e non quindi come un insieme [«Bundel»] di trattati bilaterali tra Atene e i singoli alleati o come un sistema multilaterale in cui ogni singolo membro risultava essere alleato di tutti gli altri), considera sì che la «formelle Transformation» dell'alleanza in *arche* (che secondo lo studioso si sarebbe realizzata sul piano contrattuale mediante una nuova *ὁμολογία*) sarebbe avvenuta con la repressione della rivolta delle città dell'Eubea<sup>75</sup> ma nello stesso tempo si mostra aperto alla possibilità che le prime attestazioni di provvedimenti giudiziari estesi a *tutte* le città alleate di Atene siano anteriori alla metà del secolo e risalgano già al «secondo decennio» della storia della lega<sup>76</sup>. In particolare, nel decreto di Atene concernente Artmio di Zelea si stabiliva che tale personaggio, secondo Eschine πρόξενος della città (3.258), reo di essere giunto in Grecia portando nel Peloponneso, a fini di corruzione, l'oro persiano, divenisse ἄτιμος καὶ πολέμιος τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων καὶ τῶν συμμάχων αὐτὸς καὶ γένος (Dem. 9.41-45; cfr. anche Dem. 19.271-272; Din. 2.24-25)<sup>77</sup>. Si conviene per lo più che il proponente

<sup>73</sup> Meiggs 1972, 221; cfr. anche Balcer 1978, 129: «The evidence, compelling on several grounds, requires acceptance of the existence of a mid-fifth century decree promulgated by the Athenian Boule and Demos and requiring that law-suits of capital crimes occurring in the allied states be tried in the first instance in the courts in Athens».

<sup>74</sup> Vd. sopra ntt. 5-6.

<sup>75</sup> Scheibelreiter 2013, rispettivamente 249-53, 255-70 e 301-13.

<sup>76</sup> Scheibelreiter 2013, 302-3 con nt. 14, in parte sulla scorta di Schäfer 1936, da cui deriva l'idea del «secondo decennio» della lega come momento di «crisi» nei rapporti tra Atene e i suoi alleati (si vedano in part. le conclusioni alle pp. 148-49).

<sup>77</sup> Meiggs 1972, 508-12; MacDowell 2000, 319-20. Fondamentali sulla distinzione tra ἄτιμος e πολέμιος Famerie 1992; Youni 2018, 139-42 (con le osservazioni di Maffi 2018); cfr. anche Joyce 2018, 57-58. Il problema diventa naturalmente quello di capire che cosa significhi in concreto in questo contesto ἄτιμος. Secondo Famerie 1992, 197, «lors de sa condamnation, Arthmios était proxène des Athéniens et résidait dans la ville. À ce titre, il jouissait de certains droits à Athènes, qui tint à lui retirer formellement ce

del decreto di proscrizione fosse stato Cimone e che esso vada collocato nel periodo anteriore al suo ostracismo, negli anni '60 del V secolo<sup>78</sup>.

Al di là di ciò, il problema diviene soprattutto quello di capire quanto fossero diffuse e «tradizionali» le convenzioni giudiziarie al tempo della fondazione della lega navale. Da un lato, abbiamo visto sopra (§ 3) come nel regolamento sui Misteri eleusini venga dato per scontato che, nel caso di violazione durante la tregua delle norme relative alle controversie riguardanti cittadini di Atene, i processi si sarebbero dovuti svolgere sulla base delle esistenti *symbolai* (IG I<sup>3</sup> 6 = OR 106, A, ll. 41-43). Queste dovevano perciò coinvolgere un numero elevato di comunità. Dall'altro lato, siamo chiamati a valutare la notizia trasmessa da Erodoto secondo cui nel 493, dopo la repressione della rivolta ionica, Artafarne avrebbe introdotto una serie di provvedimenti, descritti dallo storico come «molto utili per gli Ioni» (κάρτα χρήσιμα τοῖσι Ἴωσι), obbligandoli, tra le altre cose, «a stringere accordi tra loro perché fossero disposti a rimettersi alla giustizia, senza rappresaglie sui beni e le persone gli uni contro gli altri» (Ἄρταφρένης ὁ Σαρδίων ὑπαρχος... συνθήκας σφίσι αὐτοῖσι τοὺς Ἴωνα ἠνάγκασε ποιέεσθαι, ἵνα δωσίδικοι εἶεν καὶ μὴ ἀλλήλους φέροίεν τε καὶ ἄγοιεν) (Hdt. 6.42.1). Non vi è unanimità tra gli studiosi, nell'esegesi di questo passo, sulla natura delle controversie, se queste riguardassero, a titolo pubblico e collettivo, le città o, invece, sul piano privato, gli individui, e, in dipendenza da ciò, sulle forme della loro risoluzione in via giudiziaria. Gauthier, dopo avere considerato, in un'appendice al saggio, tutto il ventaglio delle

---

statut privilégié avant de le proscrire en le déclarant ennemi public». Youni non prende posizione sulla questione, al di là di notare come «it was not the adjective ἄτιμος by itself that described the punishment decreed against Arthmius» (141). Se si ammette tuttavia che l'*atimia* in senso tecnico rimandava, in senso giuridico e morale, ad una perdita di τιμαί (così da ultimo Joyce 2018; Youni 2019), i privilegi di cui Artmio e il suo *genos* furono privati avrebbero ad esempio potuto anche essere quelli riconosciuti agli alleati da una convenzione giudiziaria con Atene (vd. sotto). Habicht 1961, 18-19, 23-25, 26-35, considera il decreto come un falso di IV secolo (cfr. anche Liddel 2020, 221-25: «The best approach to such documents is to treat them not as windows onto a fifth-century reality, but rather to think of them as perspectives, lodged in the public memory of the fourth century, onto that past»), ma, se anche il testo contenuto nel paragrafo 44 è con buona probabilità un'interpolazione, il riferimento alla stele di bronzo su cui era iscritto il decreto, posta sull'Acropoli ateniese vicino alla statua di Atena *Promachos* (Dem. 9.41; 19.272), sembra tutto sommato andare nella direzione opposta. Sul *topos* della condanna di Artmio nell'oratoria di IV secolo vd. Westwood 2020, 19, 150-52, 303-8, 318-19.

<sup>78</sup> Erdas 181-85. Si veda anche il commento di E. Carawan in *BNJ* ad 342 F 14.



possibilità, propendeva per contese di carattere territoriale (e guerre di confine) tra comunità, collegando il provvedimento alla revisione del tributo attuata contestualmente, «dopo aver misurato i loro territori a parasanghe», dallo stesso Artaferne (Hdt. 6.42.2)<sup>79</sup>. Mi sembra tuttavia che non si debba neppure escludere l'ipotesi alternativa di dispute tra privati che potevano conseguire a razzie (Hdt. 6.16.2) e liti di natura commerciale e dare luogo a rappresaglie (σῦλαι) e sequestri di beni e di persone<sup>80</sup>. In questo caso, più che ad arbitrati, si dovrebbe pensare a *symbolai* che aprivano i tribunali della città a cittadini di altre *poleis* con cui, per l'impulso persiano, bisognava stringere la convenzione giudiziaria.

Va a questo proposito sottolineato come il più antico documento che riportava i termini di un trattato di ἀσυλία di questo tipo è costituito dalla convenzione (B, l. 15: συμβολά) fra Chaleion e Oiantheia, datata al secondo quarto del V secolo, il cui *incipit* statuiva che «non si sequestri lo straniero, né il cittadino di Oiantheia dal (= sul) territorio di Chaleion né il cittadino di Chaleion dal (= sul) territorio di Oiantheia né, se qualcuno porta via dei beni, colui che se ne impossessa lo faccia impunemente» (IG IX 1<sup>2</sup>.3, 717 = *Nomima* I, 53, A, ll. 1-3: τὸν ξένον μὲ ἡγάγεν ἐ' τᾶς Χαλεΐδος τὸν Οἰανθέα μεδὲ τὸν Χαλειέα ἐ' τᾶς Οἰανθίδος μεδὲ χρέματα αἱ τ' συλοὶ τὸν δὲ συλῶντα ἀνάτο' συλῶν)<sup>81</sup>. Non entro qui nel merito dell'interpretazione di queste linee della *symbola*<sup>82</sup> se non per rilevare, sulla scorta di Gauthier, che essa mirava a limitare il diritto di autotutela (e di rappresaglia) tra in-

<sup>79</sup> Gauthier 1972, 379-80. Cfr. anche Murray 1988, 489; Briant 2002, 494-95, sulla base del parallelo offerto da *I.Milet* I.2, 9 (vd. anche VI.1, 9) = RO 16, un'iscrizione di inizio IV secolo relativa ad una disputa territoriale tra Mileto e Miunte la cui risoluzione viene prima sottoposta ad un collegio di 50 δικασταὶ nominati dalle restanti città della lega ionica e poi, dopo il ritiro di Miunte (ll. 24-25: ἔλπον τὴν δίκην Μυή[σι]οι), lasciata alla decisione del «satrapo di Ionia» Struses.

<sup>80</sup> Cataldi 1983, 1-15 (nr. 1); Scott 2005, 191-92, 533-38.

<sup>81</sup> Accolgo per le linee 1-2 la traduzione proposta da Gauthier 1972, 222-24 («(Décision de) ne pas saisir l'étranger, ni l'Oianthéien sur le territoire de Chaléion (= l'Oianthéien ne sera pas saisi par un Chaléien), ni le Chaléien sur le territoire de Oianthéia (= le Chaléien ne sera pas saisi par un Oianthéien)»), per la clausola μεδὲ χρέματα... συλῶν alle ll. 2-3 quella di Maffi 1983, 173-84 («né, se qualcuno porta via dei beni (di uno straniero cittadino della città controparte), lo spogliatore li porti via impunemente») (175 e 183-84). Si veda anche la discussione di Bravo 1980, 890-98.

<sup>82</sup> Per i problemi interpretativi posti dal testo e la relativa bibliografia rimando a Zunino 2017. Per una nuova discussione del documento vd. il contributo di A. Maffi in questa rivista.

dividui delle due città<sup>83</sup> e, nell'ipotesi che la seconda parte del documento integri e completi le disposizioni della prima parte, a definire la procedura giudiziaria da applicare a questo fine nella *polis* di Chaleion (B, ll. 10-14)<sup>84</sup>. Va del resto notato come già nel decreto di Datala concernente il *ποινικιστάς* Spensizio (c. 500 a.C.)<sup>85</sup>, il cui statuto giuridico, se si trattasse di un cittadino o di uno straniero che veniva integrato nella comunità, rimane dibattuto<sup>86</sup>, si prevedeva per il personaggio una qualche forma di tutela di fronte a possibili sequestri, tanto della sua persona quanto dei beni (B, ll. 6-7: μήδ' ἐπάγραν ἡμ[εν] μήδε ρύτιον αἰλῆν τὸν ποινικιστάν)<sup>87</sup>, e in caso di processo gli veniva riconosciuta la facoltà di accedere a un *iter* in sede giudiziaria che lo poneva nella medesima condizione di un cittadino (B, ll. 7-11)<sup>88</sup>.

In definitiva, alla luce della pur magra documentazione conservata, l'ipotesi che Atene, al momento dell'istituzione della lega delio-attica, avesse creato o, più probabilmente, esteso e ampliato una (almeno in parte già esistente) rete di convenzioni giudiziarie bilaterali con i propri alleati, di-

<sup>83</sup> Secondo [Andoc.] 4.18, «nei *symbola* stretti con le altre città noi [*scil.* Ateniesi] stipuliamo che non sia lecito né sequestrare né imprigionare un uomo libero e abbiamo fissato gravi pene per il trasgressore» (καὶ πρὸς μὲν τὰς ἄλλας πόλεις ἐν τοῖς συμβόλοις συντιθέμεθα μὴ ἐξεῖναι μήθ' εἶρξαι μήτε δῆσαι τὸν ἐλεύθερον· ἐὰν δέ τις παραβῆ, μεγάλην ζημίαν ἐπὶ τούτοις ἔθεμεν); sull'orazione *Contro Alcibiade* vd. Gribble 1997; Dilts, Murphy 2018, vi e 191, *app. crit.*; sul passo cfr. il commento di Gauthier 1972, 169 (XIV) e 193-94 («il ne peut s'agir en effet que d'une interdiction de l'emprisonnement et de la séquestration *jusqu'au jour du jugement*»).

<sup>84</sup> Gauthier 1972, 93-94, 222-25, 242-44, 286-92.

<sup>85</sup> Sul decreto e sul ruolo attribuito al personaggio all'interno della *polis* di Datala cfr. Boffo, Faraguna 2021, 33-35 con ntt. 9-10, 137-43.

<sup>86</sup> Bravo 1980, 814-16; Gagarin, Perlman 2016, 189; Pałuchowski 2019, 13, 23-24 con nt. 31, 33.

<sup>87</sup> Gagarin, Perlman 2016, 184, dove la traduzione è: «there is to be neither seizure of the person nor of the property of the *poinikistas*»; cfr. il commento alle pp. 187-88, 194-95. Nello stesso senso si esprimeva già Bravo 1980, 767-69, 814-16, in cui viene proposta la seguente traduzione: «La prise de corps ne sera permise; il ne sera pas non plus permis de prendre au scribe des biens à titre de compensation» (768). Bravo osservava di conseguenza che «la suite logique soit comme suit: (Si on a un grief contre le scribe), on n'aura le droit de se servir contre lui d'aucune forme de justice privée – ni de la prise de corps, ni de la saisie de biens à titre de compensation; (on devra lui intenter un procès judiciaire); et le procès ne pourra se faire que devant un tribunal pour citoyens ou devant le collège des *kósmoi*, selon le choix du scribe».

<sup>88</sup> Alla luce dei casi sopra considerati, ciò rende a mio giudizio più probabile l'ipotesi che Spensizio non fosse, almeno in origine, un cittadino.

viene senz'altro possibile. Se poi, come sostenuto da K.A. Raaflaub, la polis egemone si fosse specificamente ispirata al modello degli «accordi» (συνθήκαι) tra le città della Ionia imposto nel 493 da Artafarne<sup>89</sup> è una tesi che appare suggestiva, anche se non facilmente dimostrabile né in ultima analisi necessaria.

2. Il secondo punto ci porta al tema degli archivi giudiziari. Una delle acquisizioni più recenti degli studi sulle pratiche giudiziarie ad Atene può essere senz'altro considerato il fatto che il processo attico, lungi dal muoversi esclusivamente nella dimensione dell'oralità, fosse, nell'*iter* della procedura giudiziaria, in grado non trascurabile condizionato dall'uso di documenti scritti e che, anche dopo la sua conclusione con il verdetto da parte dei giudici del *dikastērion*, annotazioni scritte comprendenti l'atto di accusa, indicazioni sull'esito del processo e, verisimilmente, informazioni aggiuntive riguardanti il tribunale dove era stata discussa la causa e il numero dei voti venivano di norma conservate dal magistrato competente. Ad Atene, in altri termini, vi sarebbero stati degli «archivi giudiziari»<sup>90</sup>.

Il saggio di Gauthier ha sicuramente aperto una nuova prospettiva in questo senso nel momento in cui lo studioso francese richiamava l'attenzione sul fatto che nel IV secolo, quanto meno al tempo di Aristotele, i tesmoteti non erano soltanto responsabili dei processi ἀπὸ συμβόλων, che introducevano davanti ai tribunali, ma anche, come si è visto sopra (§ 4), di presiedere alle operazioni di approvazione e ratifica delle nuove convenzioni (Arist. [*Ath. Pol.*] 59.6: καὶ τὰ σύμβολα τὰ πρὸς τὰς πόλεις οὗτοι κυροῦσι, καὶ τὰς δίκας ἀπὸ συμβόλων εἰσάγουσι).

Gauthier ne traeva in particolare la deduzione che i tesmoteti conservavano nel proprio archivio i documenti dei singoli accordi giudiziari, che erano, di volta in volta, il frutto di un negoziato tra le due città contraenti e che dovevano essere consultabili da parte dei personaggi coinvolti in una causa<sup>91</sup>. In rapporto alla seconda metà del IV secolo, ciò non appare

<sup>89</sup> Raaflaub 2009, 106-7.

<sup>90</sup> Boffo, Faraguna 2021, 265-92, con ampia discussione della precedente bibliografia; Harris 2021. A favore dell'esistenza di archivi giudiziari si era già espresso, proprio con riferimento ai tesmoteti (vd. sotto), Paoli 1976.

<sup>91</sup> Gauthier 1972, 188: «les *symbola* étaient rarement gravés sur la pierre; documents parfois longs et complexes, ils étaient normalement rédigés sur papyrus; après la ratification par le tribunal, ils étaient sans doute exposés publiquement pendant un certain temps, afin qu'il fût possible de σκοπεῖν τῶι βουλομένῳ. Puis ils étaient classés par les thesmothètes».

tutto sommato più di tanto sorprendente e non sposta di molto le nostre conoscenze sulle pratiche archivistiche dell'Atene tardo-classica. Diverso, e ben più intrigante, è il discorso per il V secolo, e soprattutto per la prima metà del V secolo, quando l'«abitudine epigrafica» ad Atene (e nel resto del mondo greco) non aveva ancora fatto un salto quantitativo<sup>92</sup>. Si dovrà infatti logicamente assumere che i testi delle *symbolai* con le varie città venissero già conservati per essere consultabili sia dai magistrati che dai due ἀντίδικοι, dalle parti coinvolte, a meno che non si voglia supporre che le *symbolai* di cui sentiamo parlare ricalcassero tutte lo stesso schema. Il problema della conservazione dei documenti viene in tal modo ad intrecciarsi con la questione, sopra discussa, della possibile esistenza, all'atto della fondazione della lega delio-attica, di un «provvedimento quadro» che regolava i rapporti tra Atene e i suoi alleati sul piano giudiziario e ne disciplinava le procedure nel caso di liti tra cittadini di comunità diverse. Sotto questo profilo, le clausole giudiziarie che troviamo nei decreti epigrafici di V secolo andrebbero sostanzialmente lette come modifiche che, di volta in volta, andavano a correggere (o integrare), su questioni specifiche, tale «provvedimento quadro».

3. Il terzo punto da considerare viene a toccare, su un piano più generale, il problema dell'imperialismo di Atene, divenuto negli ultimi decenni oggetto di nuove riflessioni in chiave revisionistica. Va infatti sottolineato che, come si è visto, pur con il suo approccio finleyano (§ 4), Gauthier assumeva che nel V secolo, durante il periodo dell'ἀρχή, le *symbolai* fossero essenzialmente convenzioni di carattere commerciale miranti a consentire ad Atene di assicurarsi approvvigionamenti dall'esterno e garantirsi in tal modo la *trophe* (§ 2)<sup>93</sup>. Lo studioso sosteneva in particolare che la prosperità economica di Atene era in primo luogo favorita da due fattori, da un lato una crescente popolazione di meteci cui la *polis* garantiva protezione sul piano giuridico, dall'altro la sicurezza sul mare che rendeva possibile «le va-et-vient des commerçants, notamment des *emporoi* appartenant aux cités alliées, avec lesquelles sont conclus des *symbolai*»<sup>94</sup>. Così facendo, egli finiva inconsapevolmente per anticipare, sul piano istituzionale, sviluppi

<sup>92</sup> Boffo, Faraguna 2021, 193-99, 207-36.

<sup>93</sup> Gauthier 1973, 89-93 (dove l'a. nota che Aristotele «lie étroitement les *symbolai* à la protection judiciaire des individus, tandis qu'il parle de *symbolai* à propos des importations, c'est-à-dire à propos de mesures économiques ou fiscales qui pouvaient du reste figurer dans un traité plus général»), 202-3.

<sup>94</sup> Gauthier 1972, 202.

recenti che tendono a mettere in luce sia come, sin dalle sue origini, la lega delio-attica fosse un sistema insieme politico-militare ed economico<sup>95</sup>, sia come la dimensione predatoria dell'imperialismo ateniese sia stata nella dottrina eccessivamente enfatizzata e considerata in una prospettiva troppo ristretta. V. Gabrielsen, uno dei principali fautori di una rilettura dell'impero ateniese nella prospettiva dei *New Institutional Economics*, nota ad esempio come il tributo richiesto agli alleati, con qualche rara eccezione (Egina e Taso), fosse di entità modesta e in più del 70% dei casi rimanesse pari o inferiore a 1 T, e come l'ammontare complessivo del φόρος fosse sufficiente a coprire «the costs of the navy plus a little more, but no more than that», a fronte di un impegno finanziario di Atene, se si considerano ad esempio gli esborsi dei cittadini più abbienti per le liturgie, il peso dell'εἰσφορά e gli ingenti prestiti presi dalla città dai tesori sacri, che non va in alcun modo sottovalutato (Thuc. 2.13.3-5<sup>96</sup>; IG I<sup>3</sup> 369 = OR 160<sup>97</sup>). A ciò si aggiunga il fatto che i membri della lega ottenevano, a titolo di «servizio», in cambio del versamento del tributo, la sicurezza sul mare garantita dalla flotta ateniese, in altri termini, usando le parole di Gabrielsen, «the uninterrupted, safe-from-raiding – and so cheaper – movement of goods and persons»<sup>98</sup>. A tale quadro, in cui gli Ateniesi avevano costruito «un espace de libre circulation»<sup>99</sup>, come già intuito da Gauthier, contribuivano

<sup>95</sup> Kallet 2013, che, sulla base dell'esempio degli interventi e delle attività di Atene nella regione dell'Egeo settentrionale e della Tracia a partire dall'episodio della presa di Eione, conclude per un *continuum* di interessi economici che avrebbero iniziato a manifestarsi, in un intreccio di iniziative pubbliche e «familiari», già nel VI secolo e che si svilupparono poi nel V secolo a danno di Taso e dei suoi possedimenti nella perea. In un precedente lavoro, la studiosa aveva parlato di una progressiva *trasformazione* «in the Athenians' conception of their *arche* from a political system to more of an economic system» (196), così che l'impero sarebbe divenuto sempre di più «a revenue-generating mechanism rather than *strictly* a means of military/political rule over the other Greeks» (199-200) (Kallet 2001, 195-205), ma, come essa stessa ora osserva, «[t]he early history of the Athenians' activities in their command of the League and the pre-history of the *arche* have made clear the difficulties of that reconstruction. *There was no shift* [corsivo mio]; end and means remained consistent throughout the history of the *arche*» (2013, 56). Sulla questione vd. anche Pébarthe 1999; 2007, 260.

<sup>96</sup> Per un ampio commento analitico al passo tucidideo si rimanda a Fantasia 2003, 267-84.

<sup>97</sup> Si veda la tabella riassuntiva in OR, 373-74 (per un totale di prestiti, negli anni 433/2-423/2, di oltre 5999 T); cfr. anche IG I<sup>3</sup> 52 = OR 144.

<sup>98</sup> Gabrielsen 2018, 25-38 (le citazioni rispettivamente da pp. 31 e 29-30).

<sup>99</sup> Pébarthe 2007, 260: «les Athéniens construisent depuis 477 un espace de libre

anche le *symbolai*, gli accordi interstatali che, come si è visto (§ 3), dovevano riguardare i reati appunto contro le persone e i beni e che, aprendo agli stranieri i tribunali della città, facilitavano lo svolgimento delle attività economiche e finanziarie.

Si ritorna così, al termine del nostro *excursus* storiografico, alle tesi di R.J. Bonner e G. Smith che individuavano nell'amministrazione della giustizia nell'impero ateniese l'influenza di due distinti fattori: «(o)n the one hand, Athens desired to give to her allies a general feeling of security and equality in commercial matters. Hence, in commercial suits Athens provided reciprocity in litigation. Arrangements for the settlement of commercial suits gave the allies virtual equality with Athens. On the other hand, there was a tendency on the part of Athens to exercise force and to transfer all real power to Athens», così come di fatto appariva «in her treatment of criminal cases»<sup>100</sup>. Alla luce di quanto emerso in questo studio – che ha cercato di combinare, nello spirito di Philippe Gauthier, economia e diritto –, qualora si voglia dare credito alla nuova, più «inclusiva» (e meno tucididea) visione delle dinamiche dei rapporti tra Atene e i suoi alleati, il primo di questi due fattori sarebbe stato significativamente operante sin dalle *prime* fasi della storia della lega navale.

## Bibliografia

- AIUK 4.2 (2020) = S. Lambert, *Attic Inscriptions in UK Collections. British Museum: Decrees of the Council and Assembly*, 2020.
- Archibald 2004 = Z.H. Archibald, *Inland Thrace*, in *An Inventory of Archaic and Classical Greek Poleis*, cur. M.H. Hansen, T.H. Nielsen, Oxford 2004, 885-99.
- Archibald 2016 = Z.H. Archibald, *Moving Upcountry: Ancient Travel from Coastal Ports to Inland Harbours*, in *Ancient Ports. The Geography of Connections. Proceedings of an International Conference at the Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, 23-25 September 2010*, cur. K. Höghammar, B. Alroth, A. Lindhagen, Uppsala 2016, 37-64.
- Balcer 1978 = J.M. Balcer, *The Athenian Regulations for Chalkis. Studies in*

---

circulation... Naturellement, il s'agit avant tout de faire d'Athènes et de son *emporion* le centre de la Grèce. Mais ils y parviennent en garantissant à tous leurs alliés une libre participation à des échanges accrus et non en imposant une simple domination par l'intermédiaire de leur flotte».

<sup>100</sup> Bonner, Smith 1930, 310. Il libro dei due studiosi americani è citato da Gauthier, proprio a proposito dell'impero ateniese, a p. 175 nt. 8.

- Athenian Imperial Law*, Wiesbaden 1978 (*Historia Einzelschriften* 33).
- Bearzot 2008 = C. Bearzot, *La giustizia nella Grecia antica*, Roma 2008.
- Beretta Liverani 2013 = M. Beretta Liverani, *Il decreto ateniese per i Faseliti (IG F 10) e le multe di 10.000 dracme nel V sec.*, in *Historikà* 3 (2013) 131-58.
- Bertelli, Moggi 2014 = *Aristotele. La Politica, Libro IV*, cur. L. Bertelli, M. Moggi, Roma 2014.
- Blok 2022 = J. Blok, *Ten Thousand: Fines, Numbers and Institutional Change in Fifth-Century Athens*, in *Numbers and Numeracy in the Greek Polis*, cur. R. Sing, T.A. van Berkel, R. Osborne, Leiden, Boston 2022, 96-130.
- Boffo, Faraguna 2021 = L. Boffo, M. Faraguna, *Le poleis e i loro archivi. Studi su pratiche documentarie, istituzioni, società nell'antichità greca*, Trieste 2021.
- Bonner, Smith 1930 = R.J. Bonner, G. Smith, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle*, I, Chicago 1930 (rist. New York 1970).
- Bravo 1980 = B. Bravo, *Sulân. Représailles et justice privée contre les étrangers dans les cités grecques (étude du vocabulaire et des institutions)*, in *ASNP* s. III, 10 (1980) 693-987.
- Bravo, Chankowski 1999 = B. Bravo, A.S. Chankowski, *Cités et emporia dans le commerce avec les barbares à la lumière du document dit à tort 'inscription de Pistiros'*, in *BCH* 123 (1999) 275-317.
- Bresson 1987 = A. Bresson, *Aristote et le commerce extérieur*, in *REA* 89 (1987) 217-38 (rist. in *La cité marchande*, Bordeaux 2000, 109-30; trad. inglese *Aristotle and Foreign Trade*, in Harris, Lewis, Woolmer 2016, 41-65).
- Bresson 2016 = A. Bresson, *The Making of the Ancient Greek Economy. Institutions, Markets and Growth in the City-States*, Princeton 2016.
- Briant 2002 = P. Briant, *From Cyrus to Alexander. A History of the Persian Empire*, Winona Lake 2002.
- Briant, Descat 1996 = P. Briant, R. Descat, *Un registre douanier de la satrapie d'Égypte à l'époque achéménide (TAD C3, 7)*, in *Le commerce en Égypte ancienne*, cur. N. Grimal, B. Menu, Le Caire 1996, 59-103.
- Brock 2009 = R. Brock, *Did the Athenian Empire Promote Democracy?*, in Ma, Papazarkadas, Parker 2009, 149-66.
- Canevaro 2016 = M. Canevaro, *Demostene, Contro Leptine. Introduzione, traduzione e commento storico*, Berlin, Boston 2016.
- Canevaro c.d.s. = M. Canevaro, *Institutions and Variations in Greek Democracy*, in *The Cambridge History of Democracy, I: From Democratic Beginnings to c. 1350*, cur. E. Robinson, V. Arena, Cambridge c.d.s.
- Cataldi 1983 = S. Cataldi, *Symbolai e relazioni tra le città greche nel V secolo a.C.*, Pisa 1983.
- Cau 2015 = A. Cau, *La presenza ateniese in Eubea nel V secolo a.C. Per una rilettura di Lisia 34, 3 e IG F 40*, in *Ricerche a confronto. Dialoghi di Antichità*

- Classiche e del Vicino Oriente. Bologna – Roma Tre – Torino 2012*, cur. A. Busetto, S.C. Loukas, Zermeghedo 2015, 130-53.
- Choix Delphes* = A. Jacquemin, D. Mulliez, G. Rougemont, *Choix d'inscriptions de Delphes, traduites et commentées*, Paris 2012.
- Davies 2011 = J. Davies, *Hegesippos of Sounion: An Underrated Politician*, in *Sociable Man. Essays on Ancient Greek Social Behaviour in Honour of Nick Fisher*, cur. S.D. Lambert, Swansea 2011, 11-23.
- De Martinis 2018 = L. De Martinis, *Eubulo e i Poroi di Senofonte. L'Atene del IV secolo tra riflessione teorica e pratica politica*, Trieste 2018.
- De Ste. Croix 1961 = G.E.M. de Ste. Croix, *Notes on Jurisdiction in the Athenian Empire. I-II*, in *CR* 11 (1961) 94-112, 268-80.
- Dilts, Murphy 2018 = *Antiphontis et Andocidis Orationes*, cur. M.R. Dilts, D.J. Murphy, Oxford 2018.
- Dunbar 1998 = N. Dunbar, *Aristophanes: Birds*, Oxford 1998.
- Erdas 2002 = D. Erdas, *Cratero il Macedone. Testimonianze e frammenti*, Tivoli 2002.
- Erdas 2021 = D. Erdas, *I nautodikai. Note su una magistratura tra cause di xenia e giurisdizione sugli emporoi*, in *Dike* 24 (2021) 33-62.
- Famerie 1992 = É. Famerie, *La condamnation d'Arthmios de Zéleia*, in *Serta Leodiensia Secunda. Mélanges publiés par les Classiques de Liège à l'occasion du 175<sup>e</sup> anniversaire de l'Université*, Liège 1992, 191-99.
- Fantasia 2003 = U. Fantasia, *Tucidide. La Guerra del Peloponneso. Libro II*, Pisa 2003.
- Fantasia 2022 = U. Fantasia, *Un nuovo «miracolo greco»? L'economia della Grecia antica cinquant'anni dopo Finley*, in *Studi Storici* 1 (2022) 5-40.
- Faraguna 2020 = M. Faraguna, *Una città in attesa: Atene, Alessandro e la Macedonia tra realtà presente e memoria del passato*, in *Scienze dell'Antichità* 26.3 (2020) 51-67.
- Feyel 2009 = Chr. Feyel, *Dokimasia. La place et le rôle de l'examen préliminaire dans les institutions des cités grecques*, Nancy, Paris 2009.
- Forsdyke 2005 = S. Forsdyke, *Exile, Ostracism, and Democracy. The Politics of Expulsion in Ancient Greece*, Princeton 2005.
- Gabrielsen 2018 = V. Gabrielsen, "Mankind's Most Secure and Durable Institution": *State, Credit, Trade and Capital Accumulation in the Classical – Early Hellenistic Aegean*, in *Infrastructure and Distribution in Ancient Economies. Proceedings of a Conference held at the Austrian Academy of Sciences, 28-31 October 2014*, cur. B. Woytek, Wien 2018, 25-43.
- Gagarin 1989 = M. Gagarin, *The Murder of Herodes. A Study of Antiphon 5*, Frankfurt am Main 1989.
- Gagarin, Perlman 2016 = M. Gagarin, P. Perlman, *The Laws of Ancient Crete*, c.



- 650-400 BCE, Oxford 2016.
- Gallo 2018 = L. Gallo, *Un politico 'minore' di età demostenica: Egesippo misophilippos*, in *Erga/Logoi* 6.1 (2018) 7-22.
- Gauthier 1972 = Ph. Gauthier, *Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques*, Nancy 1972.
- Gauthier 1973 = Ph. Gauthier, *A propos des clérouquies athéniennes du V<sup>e</sup> siècle*, in *Problèmes de la terre en Grèce ancienne*, cur. M.I. Finley, Paris, La Haye 1973, 163-78.
- Gauthier 1976 = Ph. Gauthier, *Un commentaire historique des Poroi de Xénophon*, Genève, Paris 1976.
- Gauthier 1999 = Ph. Gauthier, *Symbola athéniens et tribunaux étrangers à l'époque hellénistique*, in *BCH* 123 (1999) 157-74 (rist. in *Études d'histoire et d'institutions grecques. Choix d'écrits*, Genève 2011, 145-68).
- Gomme 1945 = A.W. Gomme, *A Historical Commentary on Thucydides*, I, Oxford 1945.
- Gribble 1997 = D. Gribble, *Rhetoric and History in [Andocides] 4, Against Alcibiades*, in *CQ* 47 (1997) 367-91.
- Griffith 1999 = *Sophocles. Antigone*, cur. M. Griffith, Cambridge 1999.
- Grimaldi 1980 = W.M.A. Grimaldi, *Aristotle, Rhetoric I. A Commentary*, New York 1980.
- Harris 2015 = E.M. Harris, *The Meaning of the Legal Term Symbolaion, the Law about Dikai Emporikai and the Role of the Paragraphe Procedure*, in *Dike* 18 (2015) 7-36.
- Harris 2022 = E.M. Harris, *The Role of Written Documents in Athenian Trials, in Witnesses and Evidence in Ancient Greek Literature*, cur. A. Markantonatos, V. Liotsakis, A. Serafim, Berlin 2021, 17-37.
- Harris, Lewis, Woolmer 2016 = *The Ancient Greek Economy. Markets, Households and City-States*, cur. E.M. Harris, D.M. Lewis, M. Woolmer, Cambridge 2016.
- Harrison 1971 = A.R.W. Harrison, *The Law of Athens, II: Procedure*, Oxford 1971.
- Harter-Uibopuu 2021 = K. Harter-Uibopuu, *Fremde vor Gerichten der griechischen Städte*, in *Konfliktlösung in der Antike*, cur. N. Grotkamp, A. Seelentag, Berlin 2021, 147-56.
- Hatzopoulos 2013 = M.B. Hatzopoulos, *Tà τῶν ἐμποριτῶν φιλόνηρα: Observations on the Pistiros Inscription (SEG XLIII 486)*, in *Epigraphic Approaches to the Post-Classical Polis, Fourth Century BC to Second Century AD*, cur. P. Martzavou, N. Papazarkadas, Oxford 2013, 13-21.
- Hitzig 1907a = H.F. Hitzig, *Altgriechische Staatsverträge über Rechtshilfe*, Zürich 1907.
- Hitzig 1907b = H.F. Hitzig, *Der griechische Fremdenprozess im Licht der neueren Inschriftenkunde*, in *ZSS-RA* 28 (1907) 211-53.

- Hornblower 2008 = S. Hornblower, *A Commentary on Thucydides*, III: Books 5.25-8.109, Oxford 2008.
- IGBulg V = *Inscriptiones Graecae in Bulgaria Repertae*, V: *Inscriptiones Novae, Addenda et Corrigenda*, cur. Kr. Banev, M. Banev, K. Medarov, Serdicae 1997.
- I.Milet I.2 = *Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899*, II: *Das Rathaus von Milet*, cur. H. Knackfuss, Berlin 1908.
- James 2023 = J. James, *Repunctuating Athenian Imperialism in the Phaselis Decree*, in *ZPE* 225 (2023) 133-41.
- Jew, Osborne, Scott 2016: *M.I. Finley. An Ancient Historian and his Impact*, cur. D. Jew, R. Osborne, M. Scott, Cambridge 2016.
- Joyce 2018 = Chr. Joyce, *Atimia and Outlawry in Archaic and Classical Greece, in Polis, the Journal for Ancient Greek Political Thought* 35 (2018) 33-60.
- Kallet 2001 = L. Kallet, *Money and the Corrosion of Power in Thucydides. The Sicilian Expedition and its Aftermath*, Berkeley, Los Angeles, London 2001.
- Kallet 2013 = L. Kallet, *The Origins of the Athenian Economic Arche*, in *JHS* 133 (2013) 43-60.
- Kussmaul 1969 = P. Kussmaul, *Synthekai. Beiträge zur Geschichte des attischen Obligationenrechtes*, Basel 1969.
- Kussmaul 1985 = P. Kussmaul, *Zur Bedeutung von συμβόλαιον bei den attischen Rednern*, in *Catalepton. Festschrift für Bernhard Wyss zum 80. Geburtstag*, cur. Chr. Schaublin, Basel 1985, 31-44.
- Lewis 1975 = D.M. Lewis, recens. a Gauthier 1972, in *CR* 25 (1975) 262-63.
- Liddel 2009 = P. Liddel, *European Colonialist Perspectives on Athenian Power: Before and After the Epigraphic Explosion*, in Ma, Papazarkadas, Parker 2009, 13-42.
- Liddel 2020 = P. Liddel, *Decrees of Fourth Century Athens (403/2-322/1 BC)*, I: *The Literary Evidence*, Oxford 2020.
- Ma, Papazarkadas, Parker 2009 = *Interpreting the Athenian Empire*, cur. J. Ma, N. Papazarkadas, R. Parker, London 2009.
- MacDowell 1978 = D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens*, London 1978.
- Maffi 1983 = A. Maffi, *Studi di epigrafia giuridica greca*, Milano 1983.
- Maffi 2018 = A. Maffi, *Outlawry and Atimia: Response to Maria Youni, in Symposium 2017*, cur. G. Thür, U. Yiftach, R. Zelnick-Abramovitz, Wien 2018, 157-61.
- Marr, Rhodes 2008 = J.L. Marr, P.J. Rhodes, *The 'Old Oligarch'. The Constitution of the Athenians Attributed to Xenophon*, Oxford 2008.
- Meiggs 1949 = R. Meiggs, *A Note on Athenian Imperialism*, in *CR* 63 (1949) 9-12.
- Meiggs 1972 = R. Meiggs, *The Athenian Empire*, Oxford 1972.
- Meyer 2016 = E.A. Meyer, *Posts, Kyrbeis, Metopes. The Origins of the Athenian*

- “Documentary” *Stele*, in *Hesperia* 85 (2016), 323-83.
- Moroo 2014 = A. Moroo, *The Erythrai Decrees Reconsidered: IG F 14, 15 and 16*, in ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΟΣ. *Studies in Honour of Harold B. Mattingly*, cur. A.P. Matthaiou, R.K. Pitt, Athenai 2014, 97-119.
- Murray 1988 = O. Murray, *The Ionian Revolt*, in *The Cambridge Ancient History*, IV<sup>2</sup>: *Persia, Greece and the Western Mediterranean c. 525 to 479 B.C.*, cur. J. Boardman, N.G.L. Hammond, D.M. Lewis, M. Ostwald, Cambridge 1988, 461-90.
- Nomima I = H. van Effenterre, F. Ruzé, *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, I, Rome 1994.
- OR = R. Osborne, P.J. Rhodes, *Greek Historical Inscriptions, 478-404 BC*, Oxford 2017.
- Ostwald 1993 = M. Ostwald, *Stasis and autonomia in Samos: A Comment on an Ideological Fallacy*, in *SCI* 12 (1993) 52-66.
- Pałuchowski 2019 = A. Pałuchowski, *Spensithios – dépositaire de la mémoire collective et expression de l'immédiateté dans les relations intracommunautaires. Ou l'éloge de la simplicité*, in *Meministine? Memory and Oblivion in the Ancient World – The Ancient World in the Memory and Oblivion*, cur. K. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk, Poznań 2019, 13-51.
- Paoli 1976 = U.E. Paoli, *Sull'esistenza di archivi giudiziari in Atene*, in *Altri studi di diritto greco e romano*, Milano 1976, 233-42 (ed. or. in *Studi in onore di E. Betti*, III, Milano 1962, 1-10).
- Pébarthe 1999 = Chr. Pébarthe, *Thasos, l'empire d'Athènes et les emporia de Thrace*, in *ZPE* 126 (1999) 131-54.
- Pébarthe 2007 = Chr. Pébarthe, *Contrats et justice dans l'empire athénien: les symbolaia dans le décret d'Athènes relatif à Phasélis (IG, F, 10)*, in *Scripta anatolica. Hommages à Pierre Debord*, cur. P. Brun, Bordeaux 2007, 237-60.
- Pelloso 2016 = C. Pelloso, *Giustizia correttiva e rapporti sinallagmatici tra dottrina etica e declinazioni positive*, in *Atene e oltre. Saggi sul diritto dei Greci*, cur. C. Pelloso, Napoli 2016, 307-54.
- Pouilloux 1974 = J. Pouilloux, *Symbola*, in *REA* 76 (1974) 111-16.
- Pritchett 1956 = W.K. Pritchett, *The Attic Stelai, Part II*, in *Hesperia* 25 (1956) 178-328.
- Raaflaub 2004 = K.A. Raaflaub, *The Discovery of Freedom in Ancient Greece*, Chicago, London 2004.
- Raaflaub 2009 = K.A. Raaflaub, *Learning from the Enemy: Athenian and Persian 'Instruments of Empire'*, in Ma, Papazarkadas, Parker 2009, 89-124.
- Rhodes, Lewis 1997 = P.J. Rhodes, D.M. Lewis, *The Decrees of the Greek States*, Oxford 1997.
- RO = P.J. Rhodes, R. Osborne, *Greek Historical Inscriptions, 404-323 BC*, Oxford

- 2003.
- Scafuro 2010 = A.C. Scafuro, *IE 138, a Law Concerning the Mysteries*, in *Symposion 2009*, cur. G. Thür, Wien 2010, 23-52.
- Scafuro 2014 = A.C. Scafuro, *Patterns of Penalty in Fifth Century Athenian Decrees*, in ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΟΣ. *Studies in Honour of Harold B. Mattingly*, cur. A.P. Matthaiou, R.K. Pitt, Athenai 2014, 299-326.
- Scafuro 2015 = A.C. Scafuro, *The Economics of the Athenian Court System*, in ΑΧΩΝ. *Studies in Honor of Ronald S. Stroud*, cur. A.P. Matthaiou, N. Papazarkadas, I, Athenai 2015, 363-92.
- Schäfer 1936 = H. Schäfer, *Die attische Symmachie im zweiten Jahrzehnt ihres Bestehens*, in *Hermes* 71 (1936), 129-50.
- Scheibelreiter 2013 = Ph. Scheibelreiter, *Untersuchungen zur vertragsrechtlichen Struktur des delisch-attischen Seebundes*, Wien 2013.
- Scheibelreiter 2020 = Ph. Scheibelreiter, *Der «ungetreue» Verwahrer. Eine Studie zur Haftungsbegründung im griechischen und frühen römischen Depositenrecht*, München 2020.
- Scott 2005 = L. Scott, *Commentary on Herodotus Book 6*, Leiden, Boston 2005.
- Shipley 1987 = G. Shipley, *A History of Samos, 800-188 BC*, Oxford 1987.
- Todd 1993 = S.C. Todd, *The Shape of Athenian Law*, Oxford 1993.
- Westwood 2020 = G. Westwood, *The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines. Oratory, History, and Politics in Classical Athens*, Oxford 2020.
- Whitehead 2019 = D. Whitehead, *Xenophon: Poroi (Revenue-Sources)*, Oxford 2019.
- Winkel 2009 = L. Winkel, *Symbola/Rechtshilfeverträge – Parallele Entwicklungen in Griechenland und Rom?*, in *Festschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburtstag*, cur. H. Altmeppen, I. Reichard, M.J. Schermaier, Heidelberg 2009, 1449-57.
- Woolmer 2016 = M. Woolmer, *Forging Links between Regions. Trade Policy in Classical Athens*, in Harris, Lewis, Woolmer 2016, 66-89.
- Youni 2018 = M.S. Youni, *Outlawry in Classical Athens: Nothing to Do with Atimia*, in *Symposion 2017*, cur. G. Thür, U. Yiftach, R. Zelnick-Abramovitz, Wien 2018, 137-55.
- Youni 2019 = M.S. Youni, *Atimia in Classical Athens: What the Sources Say*, in *Dike. Essays on Greek Law in Honor of Alberto Maffi*, cur. L. Gagliardi, L. Pepe, Milano 2019, 361-78.
- Ziegler 1975 = W. Ziegler, *Symbolai und Asyilia*, Bonn 1975.
- Ziegler 1980 = K.-H. Ziegler, recens. a Gauthier 1972, in *ZSS-RA* 97 (1980) 323-29.
- Zunino 2017 = M.L. Zunino, *Convenzione giudiziaria tra Eantea e Chaleion*, in *Axon* 1 (2017) 125-44.